

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3 ^a -4 ^a Senato) ..	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
GIUSTIZIA (II)	»	7
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	47
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	57
AFFARI SOCIALI (XII)	»	63
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	68
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	74
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	75

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	90
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	91
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	92
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	96
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	97
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	99
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	101
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	103

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
AVVERTENZA	3

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 13 aprile 2016. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.45.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 30 marzo 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che oggi è prevista l'audizione dell'onorevole Crosetto e che l'interessato ha prodotto della nuova documentazione, costituita da una raccolta di articoli di stampa,

che viene posta a disposizione dei componenti la Giunta.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che sarebbe opportuno procedere all'audizione dell'interessato in presenza del relatore.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nel condividere il rilievo della collega Rossomando e tenuto conto che l'autorità giudiziaria non ha ancora trasmesso la documentazione richiesta dalla Giunta nella seduta del 17 marzo scorso, non essendovi obiezioni, dispone che l'audizione dell'interessato si svolga nella prossima seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del generale di corpo d'armata Paolo Serra, *Senior Advisor* del Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell'ONU e Capo della missione ONU di supporto in Libia (UNSMIL) per le questioni di sicurezza connesse al dialogo politico libico

4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 aprile 2016.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale del generale di corpo d'armata Paolo Serra, *Senior Advisor* del Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell'ONU e Capo della missione ONU di supporto in Libia (UNSMIL) per le questioni di sicurezza connesse al dialogo politico libico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 5

SEDE REFERENTE:

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3724 Quaranta e C. 3732 Toninelli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 6

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Atto n. 267.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, come concordato nella

seduta di ieri, la Commissione dovrà esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo entro mercoledì 20 aprile.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, preannuncia che nella seduta di martedì 19 aprile sottoporrà alla Commissione una proposta di parere.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quali siano, allo stato attuale, gli altri schemi di decreto legislativo di attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione assegnati alla I Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, precisa che alla I Commissione sono assegnati lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (Atto n. 291), di cui la Commissione avvierà l'esame nella seduta di giovedì 21 aprile, e lo schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di

servizi (Atto n. 293), assegnato nella giornata di ieri, 12 aprile, le cui modalità d'esame saranno stabilite nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Inoltre alle Commissioni riunite I e XI è stato assegnato lo schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare (Atto n. 292); in proposito comunica che gli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni si riuniranno giovedì 21 aprile per stabilire le modalità d'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3724 Quaranta e C. 3732 Toninelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2016.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che dovrebbe essere imminente l'assegnazione di una proposta di legge a sua firma.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, assicura il deputato Gigli che la sua proposta di legge, una volta assegnata, sarà valutata ai fini dell'abbinamento e che in ogni caso sia le proposte abbinate nella seduta di ieri sia quelle che saranno abbinate non appena assegnate, formeranno oggetto di una relazione integrativa del relatore e potranno essere valutate ai fini dell'elaborazione di un testo unificato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco, C. 1696 Tartaglione e 1669 Carrescia (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge 1669 Carrescia</i>)	7
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	23
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
Sui lavori della Commissione	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 aprile 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 9.40.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco, C. 1696 Tartaglione e 1669 Carrescia.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge 1669 Carrescia).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è stato espresso il parere del Comitato della legislazione ai sensi dell'ar-

ticolo 16-*bis*, comma 6-*bis*, del Regolamento. Ricorda, inoltre, che nella seduta di ieri la Commissione ha respinto tutti gli emendamenti presentati (*vedi allegato*) e che è stato trasmesso il testo del disegno di legge alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Avverte, altresì, che è stata abbinata la proposta di legge C. 1669 Carrescia.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

C. 3634, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare che la Commissione ha esaminato, da ultimo, l'emendamento Sarro

1.173, comunica che, in 12 ore di seduta, sono stati esaminati 439 emendamenti su circa 900 presentati. Avverte, quindi, che la Commissione passerà, ora, all'esame dell'emendamento Sarro 1.185.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) chiede che sia disposta la verifica del numero legale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che a norma dell'articolo 46, comma 4, del Regolamento, la presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da almeno 4 deputati. Ciò premesso, fa notare al collega Palmieri che, nella seduta odierna, la Commissione è ampiamente in numero legale, pari ad un quarto dei suoi componenti, per deliberare.

La Commissione respinge l'emendamento Sarro 1.185.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sarro 1.188, del quale è cofirmatario, volto a prevedere una serie di articolate modifiche al codice penale e di procedura penale, allo scopo di scongiurare possibili problemi interpretativi connessi all'applicazione del comma 19 dell'articolo unico del provvedimento in discussione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarro 1.188, Sisto 1.189, Sarro 1.184, Agostinelli 1.376, Sarro 1.187, Sisto 1.190 e Sarro 1.183.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sarro 1.182, volto a prevedere, attraverso l'introduzione del nuovo comma 19-bis, che alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengano estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarro 1.182 e 1.181.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sarro 1.191, volto a sopprimere il comma 20 dell'articolo unico della proposta di legge in titolo. Al riguardo, rammenta che tale comma prevede che le disposizioni riferite al matrimonio, o comunque contenenti le parole « coniuge » o termini equivalenti, ovunque ricorrano, si applicano anche alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Richiama, inoltre, l'attenzione sull'ultimo periodo del comma in questione, dove si dispone espressamente che resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti. Nel manifestare netta contrarietà su tale ultima disposizione, invita i colleghi della maggioranza ed il Governo a prendere in seria considerazione l'emendamento in discussione, al fine di sgomberare il campo da possibili equivoci interpretativi circa la possibilità di fare ricorso alla cosiddetta « *step child adoption* ».

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel richiamare l'attenzione su una questione che, a suo avviso, rappresenta uno dei profili maggiormente critici del provvedimento, fa notare come il comma 20 preveda la sostanziale assimilazione, anche terminologica, dell'istituto del matrimonio a quello dell'unione civile. Ritiene, infatti, che la proposta di legge si appresta a creare una sorta di « monstrum » giuridico, ambiguo e contraddittorio, che sarà oggetto di ripetuti interventi delle corti europee e nazionali. Tali interventi, a suo giudizio, non potranno che eliminare definitivamente, soprattutto in riferimento alla « *stepchild adoption* », i residuali tratti distintivi tra i due istituti.

Alessandro PAGANO (AP), rammentando come il suo partito abbia lasciato piena libertà di coscienza ai singoli parlamentari sui i contenuti del provvedimento, che presenta profili di grande ri-

levanza etica, manifesta netta contrarietà sulle disposizioni di cui comma 20, sul quale invita i colleghi della maggioranza ed il Governo ad effettuare una profonda riflessione. A suo avviso, infatti, detto comma determina il venir meno di uno dei fondamentali principi di natura etica, ai quali dovrebbe essere ispirato il vivere civile. Al riguardo, osserva che l'equiparazione terminologica tra l'unione civile e il matrimonio determina chiaramente un'indebita sovrapposizione dei due istituti, in direzione contraria rispetto alla sensibilità manifestata dall'opinione pubblica sul tema. Quanto alla *stepchild adoption*, a suo giudizio, appare evidente che, attraverso la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 20, si siano create, di fatto, le condizioni perché la norma possa essere utilizzata anche da noti personaggi politici.

Nicola MOLTENI (LNA), nel ribadire la sua netta contrarietà sul provvedimento in discussione, che denota la grande ipocrisia dei colleghi della maggioranza e del Governo, ritiene che il dibattito sulle disposizioni introdotte dal comma 20, che realizzano la sostanziale omologazione delle unioni civili all'istituto del matrimonio, si dovrebbe svolgere in maniera più lineare, onesta e trasparente. Quanto al tema delle adozioni, che, a suo avviso, non è stato in realtà stralciato dalla proposta di legge, rammenta che la Commissione per le adozioni internazionali, come è emerso anche nelle audizioni svoltesi nella giornata di lunedì 11 aprile scorso, non viene convocata da oltre due anni. Si domanda, pertanto, quali siano le ragioni per le quali il Governo non ritenga di adottare iniziative al riguardo.

Michela MARZANO (PD), richiama l'attenzione sul fatto che il comma 20 dell'articolo unico della proposta di legge non interviene sulla disciplina in materia di adozioni. Al riguardo, rammenta, infatti, come nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state stralciate le sole disposizioni relative all'applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge n. 184 del 1983, disposizioni che, nel

testo iniziale del provvedimento, erano in origine state estese anche alle coppie omosessuali. Nel far notare come la questione non sia riferibile in alcun modo al fenomeno della «gestazione per altri», altrimenti detto «maternità surrogata», rileva la necessità che il legislatore preveda forme di più incisiva tutela nei confronti di minori, già nati, collocati all'interno di famiglie omosessuali, attualmente sprovvisti di adeguate forme di protezione giuridica. Si domanda, infatti, quale sarebbe il regime giuridico applicabile nel caso in cui si verifici la separazione tra i due partner, o, ipotesi ancora più grave, la morte di uno di essi, genitore biologico del minore. Ciò premesso, evidenzia che le proposte emendative a sua prima firma hanno proprio lo scopo di salvaguardare, più efficacemente, i diritti dei minori che vivono nell'ambito di famiglie omogenitoriali, ingiustamente discriminati dal legislatore.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), nel replicare alla collega Marzano, che, a suo avviso, ha assunto toni eccessivamente colpevolizzanti, fa notare come, nella maggioranza dei casi, i minori che vivono all'interno di famiglie omosessuali siano nati da relazioni precedenti e che, pertanto, già abbiano una madre o un padre che possono provvedere alla loro tutela. Contesta, inoltre, l'osservazione della medesima collega, secondo cui il comma 20 non è in alcun modo riferibile alla «maternità surrogata», laddove, a suo avviso, tale disposizione ha proprio lo scopo di consentire il ricorso a tale pratica da parte delle coppie omosessuali. Ciò premesso, ritiene che quella in discussione sia una proposta di legge frettolosa, densa di incongruenze, nonché profondamente divisiva, essendo rivolta non solo contro il Paese, ma contro lo stesso Parlamento. Rammentando come il provvedimento sia stato oggetto di un reale confronto soltanto durante l'esame in Commissione, tuttora in corso di svolgimento, richiama l'attenzione sul fatto che la «blindatura» del testo sia funzionale a dissimulare la sostanziale debolezza della maggioranza e

del Governo, ai quali rivolge l'invito a rivedere le proprie posizioni.

Giulia SARTI (M5S) manifesta preliminarmente apprezzamento per l'elevato livello del dibattito in corso, ben più alto di quello svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento, dove è stata preclusa alle forze politiche la possibilità di avviare un serio ed approfondito confronto sui contenuti della proposta di legge in discussione. Rammenta, peraltro, come la discussione, al Senato, si sia essenzialmente concentrata sulle sole disposizioni relative alla « *stepchild adoption* », tralasciando importanti aspetti pure disciplinati dal provvedimento. A suo giudizio, la proposta di legge, dalla quale emergono evidenti incongruenze, inesattezze e lacune, avrebbe, infatti, dovuto presentare un impianto più coerente, ma le modalità di svolgimento della discussione presso l'altro ramo del Parlamento non hanno determinato le condizioni perché fosse possibile introdurre i necessari correttivi. Stigmatizzando il fatto che il Parlamento è stato ridotto a mero « esecutore » della volontà del Governo, rileva la necessità che si apra una seria riflessione all'interno del partito di maggioranza, dal momento che il provvedimento licenziato dall'Assemblea del Senato non è, certamente, quello di cui ha bisogno il Paese.

Piero LONGO (FI-PdL) sottolinea, preliminarmente, come dal provvedimento in discussione emerga una visione del tutto miope, dal momento che il legislatore dovrebbe consentire a tutti, anche ai singoli, di fare ricorso all'adozione. Invita, inoltre, i gruppi parlamentari di minoranza a riflettere sulla circostanza che, attraverso il dibattito in corso, che il Premier potrà definire ampio ed articolato, si sta, in realtà, agevolando l'operato del Governo. Nel manifestare netta contrarietà sulle disposizioni contenute al comma 20, che appaiono in tutta evidenza ultronee, rileva che quella in corso di svolgimento non sia una vera e propria discussione, dal momento che i colleghi di maggioranza ed il rappresentante del Go-

verno si limitano a « sentire », ma non ad « ascoltare », gli interventi nel merito della proposta di legge.

Walter VERINI (PD), nel replicare alla collega Marzano, che con legittima coerenza politica ha inteso confermare il suo orientamento sul provvedimento in discussione, rileva che il Partito Democratico ha inteso effettuare, attraverso l'approvazione della proposta di legge nel testo licenziato dal Senato, una precisa scelta di carattere politico. Ritene, infatti, che il provvedimento rappresenti un'innegabile conquista sul piano della tutela dei diritti civili. Pur riconoscendo che nella proposta di legge sono presenti innegabili profili critici, tra i quali anche quelli relativi alla materia delle adozioni, evidenzia gli stessi potranno, comunque, essere discussi ed approfonditi in altra sede. Ribadisce, quindi, la necessità che il Parlamento approvi una legge volta a riconoscere adeguate forme di tutela a diritti civili ritenuti fondamentali, conformemente alle indicazioni della Corte costituzionale e degli organi giurisdizionali europei.

Marisa NICCHI (SI-SEL), replicando alle osservazioni del collega Longo, evidenzia come gran parte dei problemi interpretativi connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 20 si sarebbe potuta evitare, ove fosse prevalso un modello teso a riconoscere la possibilità per le coppie omosessuali, come peraltro accade in molti Paesi civili, di accedere all'istituto del matrimonio. Quanto alla « *stepchild adoption* », nel rammentare come il testo iniziale della proposta di legge contemplasse la possibilità di ricorrere a tale istituto da parte dei componenti delle unioni civili, fa notare come la maggioranza si sia successivamente tirata indietro, di fatto impedendo l'approvazione di un testo più avanzato. Ritenendo che questo sia uno degli aspetti maggiormente critici della proposta di legge, rileva la necessità che il legislatore garantisca forme di più incisiva tutela nei confronti di minori già nati, che non possono essere oggetto di discriminazione. Richiamando

l'attenzione sulla circostanza che, solo nel 2013, è stata approvata una legge che ha posto fine ad ogni discriminazione tra figli legittimi e figli cosiddetti « naturali », osserva come sia compito del Parlamento intervenire perché sia garantita a tutti i minori più adeguate ed avanzate forme di protezione giuridica.

Antonio MAROTTA (AP) contesta le considerazioni del collega Longo, secondo cui la maggioranza ed il Governo si limiterebbero a « sentire », ma non ad « ascoltare » gli interventi dei colleghi di opposizione. A suo avviso, infatti, l'« ascolto » dei predetti interventi non implica necessariamente la modifica delle posizioni assunte dalla stessa maggioranza, chiamata ad effettuare, attraverso le votazioni, scelte di carattere politico.

Micaela CAMPANA, *relatrice*, fa notare che le disposizioni di cui al comma 20 rappresentano il « cuore pulsante » del provvedimento, laddove le stesse appaiono funzionali ad una piena attuazione dei principi di cui all'articolo 3 della Carta costituzionale. Nel ricordare che l'unione civile non costituisce un istituto sovrapponibile a quello del matrimonio, traendo il suo fondamento non dall'articolo 29, ma dall'articolo 2 della Costituzione, fa presente, rivolgendosi a tutte le forze politiche, che il Partito Democratico ha avviato sul provvedimento, oggetto di ben quattro modifiche del corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, una lunga ed articolata discussione. Ritiene, infatti, inaccettabile l'affermazione secondo cui i parlamentari del Partito Democratico non intervengono nel corso del dibattito, poiché, di fatto, privi di libertà intellettuale. Quanto al tema delle adozioni, rileva come lo stesso sarà oggetto di ampia discussione nel corso dei prossimi mesi, evidenziando come la questione fondamentale sia quella di garantire adeguate forme di tutela dei diritti dei minori. Osserva, infine, che quella effettuata da Partito Democratico è una precisa scelta di carattere politico, approvando un provvedimento che, ribadisce, è stato oggetto di ampio e appro-

fondito dibattito, ed è diretto a riconoscere pari dignità a tutti i cittadini, prescindendo dal loro orientamento sessuale.

Marisa NICCHI (SI-SEL) stigmatizza la circostanza che la collega Campana, di fatto, è testé intervenuta non come relatrice, bensì come rappresentante del Partito Democratico.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) concorda con la collega Nicchi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare che il ruolo del relatore è ben diverso da quello di generico rappresentante dei gruppi parlamentari, precisa che l'intervento della relatrice era stato richiesto da alcuni componenti della Commissione, esponenti delle forze politiche di minoranza.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE sottolinea, preliminarmente, che il Governo non ha ancora assunto determinazioni circa le successive modalità di svolgimento del dibattito nel corso dell'esame in Assemblea, non avendo, in particolare, ancora deliberato se porre o meno sul provvedimento la questione di fiducia. Quanto alle modalità di svolgimento dei lavori presso l'altro ramo del Parlamento, osserva come il Governo abbia posto la questione di fiducia, ritenendo l'approvazione del provvedimento, pur di iniziativa parlamentare, essenziale per la prosecuzione della sua attività. Relativamente alle disposizioni di cui al comma 20, evidenzia come la proposta di legge rappresenti un significativo passo in avanti in direzione del riconoscimento di diritti civili precedentemente non garantiti, ferma restando la disponibilità a discutere, in via successiva, sul tema delle adozioni.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pagano 1.66, Sarro 1.191, Molteni 1.415 e Gigli 1.27.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), illustrando l'emendamento Sisto 1.192, volto a sopprimere il primo e il secondo periodo

del comma 20 dell'articolo unico della proposta di legge, osserva come tali disposizioni, nello stabilire l'equiparazione semantica e terminologica tra l'istituto del matrimonio e quello delle unioni civili, presentino rilevanti profili di criticità. Richiama, infatti, il parere espresso nella giornata di ieri dal Comitato per la legislazione, dove si esplicita chiaramente l'opportunità, sia di precisare se con il rinvio effettuato dal predetto comma si intendano richiamare anche le norme *in malam partem* derivanti dalla qualità di coniuge (si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'articolo 577 del codice penale), sia di chiarire se l'ultimo periodo del medesimo comma 20, che fa salvo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti, abbia o meno natura meramente ricognitiva.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), concordando con le osservazioni del collega Palmieri, richiama l'attenzione sulla cattiva qualità normativa del provvedimento in discussione, denso di criticità e incongruenze. Con riferimento, inoltre, alle dichiarazioni testé rese dal sottosegretario Migliore, cui dà ancora una volta atto di chiarezza ed onestà intellettuale, fa notare come il vero intendimento del Governo sia quello di pervenire ad una piena equiparazione tra l'unione civile ed il matrimonio e come, la posizione della questione di fiducia, nel corso dell'esame presso il Senato, sia stata funzionale al solo scopo di arginare ogni possibile manifestazione di dissenso, evitando, conseguentemente, eventuali problemi di tenuta della maggioranza. Ritenendo che la posizione della questione di fiducia rappresenti un vero e proprio atto di forza, osserva come l'assenza di una presa di posizione esplicita da parte dei colleghi di maggioranza determini il venir meno del « primato della coscienza ».

Alfredo BAZOLI (PD), nel replicare alle osservazioni dei colleghi, rammenta come il dibattito all'interno del Partito Democratico sia stato ricco e articolato. Pur riconoscendo che quello in discussione

rappresenti un provvedimento « perfetto » dal punto di vista della tecnica legislativa, ritiene che lo stesso rappresenti un importante e significativo momento di sintesi delle diverse sensibilità presenti all'interno del partito stesso. Per tali ragioni, manifesta piena e convinta adesione all'impianto complessivo del provvedimento, il cui testo attualmente presenta rilevanti aspetti migliorativi rispetto alla versione iniziale.

Alessandro PAGANO (AP), nel sottoscrivere l'emendamento Sisto 1.192, rammenta di aver presentato, già nel marzo del 2015, la proposta di legge A.C. 2969, in materia di diritti riconosciuti ai componenti delle coppie di fatto, al cui contenuto si richiama integralmente. In particolare, evidenzia come nella predetta proposta di legge, sottoscritta da circa 100 parlamentari, siano previste disposizioni in tema di: iscrizione anagrafica delle convivenze; assistenza socio-sanitaria e rapporti con i detenuti; rapporti con i figli; contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza; tutela civilistica, penalistica e processualpenalistica; vittime di reati. Fa notare come tale proposta di legge, molto avanzata sul piano giuridico, non contempli disposizioni analoghe a quelle introdotte dal comma 20 dell'articolo unico della proposta di legge, che, come hanno lasciato intendere il sottosegretario Migliore e la senatrice Cirinnà, consentiranno ai magistrati, in via interpretativa, di estendere l'applicazione della *stepchild adoption* anche alle coppie omosessuali.

Donatella FERRANTI, *presidente*, interviene per fare alcune precisazioni tecniche giuridiche sulla parte del parere del Comitato per la legislazione richiamata dal deputato Palmieri, secondo cui il comma 20 sarebbe formulato in maniera generica in quanto non sarebbe chiaro se il richiamo alle disposizioni contenenti le parole « coniuge », « coniugi » o termini equivalenti, come, ad esempio, marito e moglie, si applichi anche alle norme « *in malam partem* », come le norme penali.

In primo luogo fa presente che le considerazioni del Comitato per la legisla-

zione relative al comma 20 sono formulate in via ipotetica senza essere oggetto di osservazioni o condizioni, trattandosi di questioni meramente interpretative.

In secondo luogo, fa presente che non trovano spazio sia nella legislazione vigente che nella giurisprudenza le categorie giuridiche delle norme in *malam partem* ed in *bonam partem*, in quanto una stessa disposizione potrebbe rientrare in ciascuna delle due categorie a seconda della prospettiva in cui è considerata. Proprio per tale ragione, in tema di successione nel tempo di leggi penali si ricorre alla nozione di *favor rei*.

Passando al merito del rilievo, ritiene che il comma 20 correttamente richiami in via generale tutte le disposizioni contenenti le parole «coniuge», coniugi o termini equivalenti, senza fare alcuna distinzione tra norme penali ed altre norme, in quanto il richiamo si riferisce a tutte le disposizioni contenenti i predetti termini indipendentemente dalla natura della norma. Ciò significa che il richiamo include anche le norme di natura penale. Il medesimo comma prevede espressamente le eccezioni a tale principio con riferimento ad alcune disposizioni del codice civile ed alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che l'intervento della Presidente sia controproducente in una ottica di immodificabilità del testo laddove ha rilevato che i rilievi al comma 20 non sono stati tradotti dal Comitato per la legislazione in osservazioni o condizioni, considerato che comunque vi sono nel parere osservazioni e condizioni relative ad altri commi del testo. Ciò significa, a suo parere, che le osservazioni e condizioni saranno accolte quando si esamineranno i commi ai quali si riferiscono. Ricorda che il Regolamento della Camera pur non considerando vincolanti i pareri del Comitato per la legislazione conferisce agli stessi una forza particolare considerato che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 16-bis, secondo cui nella relazione all'Assemblea devono essere indicate le ragioni per le quali la

Commissione non abbia adeguato il testo alle condizioni contenute nel parere. Fa presente che il Comitato per la legislazione è un organo parlamentare che valuta i testi sotto un profilo tecnico giuridico e non politico, ritenendo che per tale ragione sia estremamente grave che la Commissione non intenda tener conto per ragioni meramente politiche di rilievi che, invece, hanno natura tecnica.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.192.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) tiene a precisare che i suoi interventi, che in alcuni casi potrebbero sembrare anche ripetitivi, sono volti a instaurare un confronto con maggioranza e Governo, che finora in realtà non vi è stato, su temi estremamente delicati. In relazione all'emendamento Marzano 1.30 osserva che il comma 20 rappresenta un punto fondamentale del patto scellerato che si è raggiunto all'interno del Governo e della maggioranza per superare una situazione di stasi al Senato su quella che viene definita la proposta Cirinnà. Questo patto, del quale è responsabile principalmente il Nuovo Centro Destra, è consistito nell'eliminare solo formalmente la parte relativa all'adozione, per lasciarla introdurre successivamente dalla magistratura.

Ribadisce che per lui la dignità dei bambini esistenti va tutelata sempre e senza distinzione, ritenendo che il problema sia per il futuro, riguardando il come verranno «prodotti» i bambini nel futuro, in quanto con la maternità surrogata non si tratta di far nascere i bambini dall'unione di un uomo ed una donna, ma di «produrre» contrattualmente dei bambini. Ricorda che per i bambini già esistenti già ci sono le leggi, come, ad esempio, quelle sulle adozioni che sono applicate caso per caso dai magistrati.

Invita la Commissione a tenere conto che vi è in atto non solo nel Paese, ma anche a livello internazionale una vera e propria battaglia culturale finalizzata a stravolgere i valori culturali della società cercando di affermare nuovi modelli di

famiglia e nuove forme di filiazione. Ritiene che il comma 20 sia una norma manifesto, un atto pedagogico che si iscrive a pieno titolo in questa battaglia culturale.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) fa presente che i centristi di governo hanno accettato un compromesso che è in netto contrasto con il programma del Nuovo Centro Destra, dal quale lei è uscita proprio per questa infedeltà al programma elettorale. Dichiarò che voterà l'emendamento Marzano 1.30, in quanto elimina l'ipocrisia del terzo periodo del comma 20, secondo cui resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti. Ritiene che quest'ultima disposizione finisca per demandare alla magistratura la legislazione in materia di adozioni relativamente alle unioni civili. Si tratta di una ipocrisia della maggioranza che è in realtà è diretta ad ingannare l'elettorato, nascondendo il reale contenuto del provvedimento in esame.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) annuncia che voterà a favore dell'emendamento Marzano 1.30 ed il successivo Nicchi 1.29, poiché mettono chiarezza sul punto delle adozioni, spazzando tutte le ipocrisie del testo in quanto si chiarisce in via normativa il vero contenuto del testo, che, invece, la maggioranza cerca di nascondere.

Michela MARZANO (PD) si dichiara stupita nel vedere la strumentalizzazione di un emendamento a sua firma da parte di deputati che hanno da sempre hanno dichiarato la loro completa contrarietà alla equiparazione tra matrimonio ed unioni civili ed alla possibilità di estendere alle unioni civili le disposizioni normative in materia di adozioni. Ritiene grave che siano strumentalizzati temi estremamente delicati per cercare di affossare il provvedimento.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) replica all'onorevole Marzano che non accetta accuse di strumentalizzazioni, in quanto si tratta di scelte politiche soste-

nute da argomentazioni anche di natura tecnica, come nel caso in esame, in cui l'emendamento, non condiviso nel merito, ha comunque il pregio di rendere manifesto il reale contenuto del provvedimento. Ricorda che scelte politiche sono state fatte anche dai deputati del gruppo SI-SEL quando non hanno votato a favore di emendamenti del Gruppo Movimento 5 Stelle, che in realtà condividevano, per evitare che la maggioranza venisse battuta.

Marisa NICCHI (SI-SEL) fa presente che il suo Gruppo non ha mai votato tenendo conto degli interessi della maggioranza.

La Commissione respinge l'emendamento Marzano 1.30.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) fa presente che la discussione sul provvedimento in esame si sviluppa su due profili: il metodo utilizzato per approvare il testo al Senato ed, ora, alla Camera ed il merito. Nel caso in esame, condivide metodologicamente l'emendamento Nicchi 1.29, in quanto mette chiarezza dove invece la maggioranza vuole la confusione, ma non nel merito. Lo stesso ragionamento vale per l'emendamento Marzano 1.30.

Marisa NICCHI (SI-SEL) interviene sul suo emendamento 1.29 e dichiara che il termine « solo », che si vuole sopprimere in relazione alla finalità di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e l'adempimento dei doveri nell'ambito dell'unione civile, è nebuloso poiché prefigura delle possibili limitazioni applicative della legislazione vigente che non sono assolutamente chiare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicchi 1.29, Molteni 1.693 e 1.695.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) rileva che gli emendamenti presentati dal deputato Molteni appena respinti erano tutti oppor-

tunamente diretti a distinguere le unioni civili dal matrimonio.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Molteni 1.695 e interviene sull'intervento della relatrice nella parte in cui veniva richiamato il benessere dei bambini da salvaguardare, specificando che questo benessere non deve essere considerato solo dal punto di vista economico. Vi è letteratura scientifica che spiega come non sempre al benessere economico corrisponda un benessere psicologico.

Marisa NICCHI (SI-SEL) osserva che nel corso della discussione si fa sempre riferimento ad una fantomatica letteratura scientifica secondo cui i bambini soffrirebbero con genitori omosessuali, quando invece in realtà non esistono studi in tal senso. È importante tenere conto che spesso vengono fatte osservazioni ammantate di un tenore scientifico, che in realtà non esiste.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), pur essendo convinta che una persona possa essere un buon genitore in ogni caso, cioè indipendentemente dal fatto di essere omosessuale o eterosessuale, fa presente che vi è una univoca letteratura scientifica oramai secolare e di vario orientamento secondo cui è necessaria per il bene del bambino la presenza di un padre e di una madre.

Alessandro PAGANO (AP) replica all'onorevole Nicchi che, oltre ad una copiosa letteratura scientifica in materia, vi sono dei parlamentari che hanno particolari competenze scientifiche in materia medica, che hanno avuto modo più volte di evidenziare l'importanza per il benessere del bambino della presenza della figura paterna e di quella materna. Ricorda, a tale proposito, l'onorevole Binetti, esperta di chiara fama in neuropsichiatria infantile, che più volte è intervenuta in Commissione Giustizia, oltre che nella Commissione Affari sociali della quale è componente, per dare una testimonianza dei danni che subiscono i bambini che non

sono cresciuti con il riferimento della figura del padre e della madre.

Alessandro ZAN (PD) si dichiara esterrefatto per una serie di affermazioni che si sono susseguite nel corso del dibattito sui bambini che sono cresciuti da coppie omosessuali, che oltre ad essere discriminatorie sono profondamente offensive per quei bambini oltre che per i genitori che li crescono. Si tratta di affermazioni del tutto prive di fondamento scientifico e che, anzi, non tengono conto di tutti quegli studi che testimoniano il contrario, in quanto dimostrano, a seguito dell'osservazione di bambini cresciuti da coppie omosessuali, che l'assenza di stereotipi, come lo sono spesso nel concreto le figure del padre e della madre, possono essere un fatto positivo per l'evoluzione del bambino. Chiede, quindi, rispetto per tutte quelle famiglie formate da coppie omosessuali, che crescono con amore i loro figli, evitando di offenderle e discriminarle per ragioni politiche.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) conferma, sulla base della sua esperienza professionale, che vi è un gran numero di studi clinici che testimoniano il danno psicologico che subiscono i bambini cresciuti da coppie omosessuali.

Nicola MOLTENI (LNA) fa presente alla Presidente che il collega Zan ha detto che nel dibattito sono stati offesi gli omosessuali ed i bambini, quando ciò non è assolutamente vero. Ritiene che quanto falsamente affermato dal deputato Zan sia gravissimo e sintomatico di un pietismo nei confronti degli omosessuali che finisce per offendere persone come lui che cercano di manifestare le proprie opinioni senza offendere nessuno. Ritiene che la presidente dovrebbe riprendere il deputato Zan, considerato che ha detto delle cose false nei confronti dei colleghi al fine di denigrarli nei confronti delle persone omosessuali che sono a favore del provvedimento in esame.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) dopo aver dichiarato di condividere l'emendamento

Sarro 1.693, sottolinea che lui non ha mai offeso le persone omosessuali o addirittura i bambini cresciuti da coppie omosessuali, per cui invita il deputato Zan a non offendere più chi la pensa diversamente da lui per utilizzarlo all'esterno come un obiettivo da colpire, come è già avvenuto al Senato secondo la logica dell'*hate speech* volta ad incitare all'odio.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara di non aver richiamato l'onorevole Zan perché non ha offeso nessuno, ma ha fatto riferimento in via generica a delle situazioni che, anche se non in Commissione Giustizia, si sono comunque verificate.

Alessandro ZAN (PD) interviene per ribadire che è offensivo affermare che i bambini che sono cresciuti da una coppia omosessuale avranno in futuro dei problemi psicologici o addirittura psichiatrici.

Michela MARZANO (PD) interviene sulla questione della letteratura scientifica, ritenendo che sia importante ricordare come, a partire da numerose ricerche empiriche, la comunità scientifica internazionale riconosca ormai che i figli cresciuti da genitori omosessuali non presentano differenze rilevanti né in termini di benessere psichico né in termini di evoluzione rispetto ai figli cresciuti da genitori eterosessuali. A tale proposito richiama in maniera specifica gli studi dell'*American Academy of Pediatrics*, dell'*American Psychological Association*, della *British Psychological Society* e dell'Associazione Italiana di Psicologia, oltre che pubblicazioni dove sul tema di madri lesbiche, padri gay e il benessere dei loro figli viene fatta una rassegna della letteratura.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.695.

Alessandro PAGANO (AP) fa presente che gli studi richiamati dai colleghi Zan e Marzano sono stati fatti tutti da psicologi e non tengono conto di altri studi fatti da altri psicologi, che arrivano a conclusioni

del tutto diverse. Rileva che gli studi fatti con metodo scientifico da medici ed, in particolare, da psichiatri sono tutti nel senso da lui evidenziato più volte nel corso del dibattito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.694 e 1.692.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.356 che corregge il testo da un punto di vista tecnico sotto il profilo delle prestazioni assistenziali.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Roccella 1.356 invitando la relatrice ed il Governo a dare parere favorevole ad un emendamento di natura tecnica che non metterebbe a rischio il voto finale, in quanto il Senato limiterebbe il nuovo esame ad una questione tecnica e non politica.

Alessandro PAGANO (AP) condivide l'emendamento Roccella 1.356, che affronta un tema estremamente delicato.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), dopo essersi soffermata sull'emendamento a sua firma 1.356, fa presente che la questione previdenziale verrà affrontata anche in relazione alle coppie di fatto, per cui invita i colleghi a tenere conto che si tratta di un tema che dovrebbe trovare una disciplina unitaria e non differenziata a seconda che si tratti di unioni civili o convivenze di fatto.

Giulia SARTI (M5S) dichiara che voterà a favore dell'emendamento Roccella 1.356.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Roccella 1.356.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) voterà a favore dell'emendamento Sannicandro 1.32 perché fa chiarezza e migliora il testo dal punto di vista tecnico, anche se rimarrebbe un testo incostituzionale.

Marisa NICCHI (SI-SEL) osserva che l'emendamento Sannicandro 1.32 è volto ad evitare discriminazioni ingiustificate a danno delle unioni civili.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sannicandro 1.32 e Brignone 1.228.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sarro 1.193.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Sarro 1.193.

La Commissione respinge l'emendamento Sarro 1.193.

Giulia SARTI (M5S) rileva che l'emendamento Agostinelli 1.377 è diretto a limitare la limitazione della legge sulle adozioni.

La Commissione respinge l'emendamento Agostinelli 1.377.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) e Alessandro PAGANO (AP) sottoscrivono l'emendamento Gigli 1.28.

La Commissione respinge l'emendamento Gigli 1.28.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sospende la seduta per svolgere un ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di programmare la prosecuzione dei lavori.

La seduta sospesa alle 12.50 riprende alle 13.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che all'esito della riunione appena conclusa dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentante dei gruppi, si è stabilito che la seduta della Commissione proseguirà dalle ore 14.30 fino alle ore 16.30, che ciascun deputato potrà intervenire una sola volta e non per più di cinque minuti su ciascun emendamento. Per

quanto attiene alla settimana successiva, comunica che la Commissione esaminerà gli emendamenti nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì nel corso delle sedute antimeridiane e di quelle successive alle votazioni pomeridiane dell'Assemblea. Sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 13.05 riprende alle 14.35.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.336 da lei ritenuto estremamente importante in quanto diretto a rafforzare il divieto dell'utero in affitto, così come già previsto anche da diversi organismi internazionali. Ritene che il comma 20 sia una apertura per la maternità surrogata, che costituisce una forma avvilente di contrattualizzazione del corpo della donna, che è sempre da stigmatizzare anche quando è utilizzata da coppie eterosessuali. Rileva che in realtà la maternità surrogata sarebbe già vietata dalla legislazione vigente, per quanto la magistratura italiana la legittimi attraverso sentenze relative al caso in cui sia stata fatta all'estero. Auspica che dall'inasprimento delle pene possa derivare un monito per la magistratura a considerare vietato ciò che già adesso dovrebbe essere considerato tale.

Si sofferma su un'altra parte dell'emendamento, volta a garantire il diritto alle origini per evitare discriminazioni tra bambini nati a seguito di tecniche della fecondazione assistita eterologa o della maternità surrogata e gli altri bambini. Richiama numerosissime testimonianze di bambini che, pur amando i loro genitori non naturali, chiedono di poter conoscere l'identità dei propri genitori biologici e dei loro fratelli biologici in quanto vi è un bisogno innato a conoscere le proprie origini. Conclude sottolineando che la tracciabilità delle origini è di fondamentale importanza per il benessere psicologico di una persona dal punto di vista identitario e sanitario.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) nel condividere l'intervento della collega Roccella

ritiene che la Commissione debba soffermarsi sulla grave questione della « produzione » di bambini che sono programmaticamente orfani di padre o madre. Ritiene che debbano essere adottate tutte le misure possibili per contrastare il fenomeno della maternità surrogata, valutando come velleitario il tentativo, condiviso dal Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, di una moratoria internazionale della maternità surrogata in vista dell'imposizione di un divieto di natura penale.

Invita la Commissione ad approvare l'emendamento per dimostrare di essere contrari alla maternità surrogata ed essere coerenti con l'affermazione secondo cui i bambini devono essere soggetti di diritto e non oggetti di diritto.

Alessandro PAGANO (AP) ribadisce che l'articolo 20 dovrebbe essere soppresso. Tuttavia, se non si vuole arrivare a tanto si potrebbe sopprimere almeno l'ultimo periodo ed inserirvi una disposizione volta ad inasprire il divieto per la maternità surrogata, per ribadire un divieto che già sussiste. Ricorda che vi è la contrarietà della gran parte del Paese (fino ad arrivare al 75 per cento della popolazione) rispetto alle tecniche di maternità surrogata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Roccella 1.336 e gli identici emendamenti Pagano 1.244, Buttiglione 1.255, Molteni 1.689 e Gigli 1.67.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.203 e, dopo aver ribadito il rispetto per le coppie omosessuali e per i bambini già nati, ritiene opportuno fare il punto per quali ragioni è contrario all'adozione da parte di coppie omosessuali. In primo luogo, dichiara di comprendere il desiderio legittimo di ogni persona, anche omosessuale, di diventare genitore ma questo per questo ritiene che tale desiderio possa automaticamente trasformarsi in un diritto senza tenere conto di tutti gli altri interessi coinvolti ed, in particolare, di quelli dei bambini. Occorre quindi tenere conto che

non esiste il « diritto al figlio » perché non esiste il diritto a possedere un'altra persona. Vi è poi la considerazione secondo cui la produzione dei figli fatta nel modo della maternità surrogata è irrispettosa per la dignità e la salute delle donne oltre che per i figli che nascono già orfani. Sottolinea quindi che il desiderio di essere genitori non può contrastare con la natura, secondo cui i figli nascono dall'unione di un uomo e di una donna. Ricorda inoltre che la legge sulle adozioni non prevede il diritto ad avere figli ma il diritto dei figli ad avere dei genitori e che la legge deve tutelare i più deboli, che in questo caso non sono gli adulti ma i bambini.

La Commissione respinge l'emendamento La Russa 1.203.

Marisa NICCHI (SI-SEL) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.33 volto a sancire la possibilità di adozione anche per le unioni civili.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 1.33.

Nicola MOLTENI (LNA) osserva che il suo emendamento 1.690 è diretto ad eliminare il rinvio estensivo alla legge sulle adozioni e ad introdurre il divieto di viaggiare con lo scopo di ricorrere alla maternità surrogata. Condivide l'intervento del deputato Palmieri, che ha correttamente detto che non esiste il diritto ad essere genitori ma il diritto dei figli ad avere un padre ed una madre, che non significa il diritto ad avere un genitore 1 e un genitore 2. Sottolinea come l'utero in affitto sia una pratica che calpesta la dignità della donna.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.690.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) l'emendamento Molteni 1.691, come altri emendamenti, ribadisce il divieto del ricorso alla maternità surrogata ignorato dalla magistratura. Ritiene che si stia mettendo in piedi un nuovo paradigma

della filiazione sul quale non vi è alcuna riflessione in atto. È un paradigma del tutto diverso dalla filiazione naturale, che si basa sulla contrattualizzazione della filiazione, aprendo nuove frontiere giuridiche ed antropologiche sulle quali non si è ancora riflettuto. Ad esempio, non vi è alcuna attenzione sui profili giuridici della cosiddetta donazione dei gameti e degli ovociti. In questa assenza del diritto sono i più deboli a rimetterci.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Molteni 1.691 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.691, 1.697, 1.711 e 1.709.

Alessandro PAGANO (AP) interviene sull'emendamento Roccella 1.326 osservando che il comma 20 equipara l'unione civile ed il matrimonio anche ai fini della cosiddetta « stepchild adoption ». Fa presente che se non si vuole eliminare l'intero comma, almeno si elimini l'ultimo periodo, che non ha senso se non quello di derogare alle disposizioni sulle adozioni.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Roccella 1.326 e ne raccomanda l'approvazione.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) ribadisce che l'ultimo periodo del comma 20 è una « furbata » volta a delegare alla magistratura ciò che la politica non ha il coraggio di fare. L'emendamento è formulato in maniera tale da ribadire il divieto di cui all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di divieto di maternità surrogata, che invece surrettiziamente si vuole abrogare di fatto.

La Commissione respinge l'emendamento Roccella 1.326.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.202, condividendone le finalità. Al riguardo, evidenzia come l'emendamento in que-

stione sia volto ad escludere la possibilità di fare ricorso all'adozione da parte di coppie dello stesso sesso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento La Russa 1.202.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), preannunciando il suo voto favorevole sull'emendamento Molteni 1.702, sottolinea come compito del legislatore sia quello tutelare il diritto del minore ad avere sia un padre che una madre. Ritiene, infatti, che questo sia un tema ineludibile, sul quale invita la maggioranza e il Governo ad avviare una profonda riflessione.

Alessandro PAGANO (AP), nel concordare con l'onorevole Palmieri, osserva come a seguito dell'approvazione della proposta di legge in discussione, i diritti dei nascituri saranno certamente meno garantiti. Per tali ragioni, sottoscrive l'emendamento Molteni 1.702, del quale dichiara di condividere pienamente le finalità.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), nell'associarsi alle considerazioni dell'onorevole Pagano, richiama l'intervista al presidente della Società psicoanalitica italiana, professor Antonino Ferro, pubblicata sull'Espresso, il quale, pur dichiarandosi favorevole a famiglie omogenitoriali, ha evidenziato come, ai fini di un equilibrato sviluppo psicologico del minore, sia necessaria, all'interno della coppia, una netta distinzione tra il ruolo « materno » e quello « paterno ».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.702, 1.703, 1.706, 1.705, 1.723, 1.722, 1.720, 1.721, 1.719, 1.717 e 1.716.

Nicola MOLTENI (LNA), nell'illustrare il suo emendamento 1.718, evidenzia come lo stesso, e quelli successivi, prevedano una serie di disposizioni che sono volte ad ostacolare il ricorso alla pratica della « maternità surrogata ». Si dichiara, pertanto, dispiaciuto per l'insensibilità dimo-

strata dai colleghi della maggioranza e del Governo in relazione a tale tema.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.718.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo su Molteni 1.715, sul quale preannuncia il suo voto favorevole, manifesta serie perplessità in ordine al fatto che il Partito Democratico, che si ritiene, tradizionalmente, una forza politica di sinistra, non abbia rilevato la necessità di prevedere adeguate forme di tutela nei confronti dei soggetti più deboli. Si chiede, infatti, come sia possibile che i colleghi della maggioranza esprimano voto contrario su una serie di emendamenti, quali il Molteni 1.715 e quelli successivi, che si propongono di tutelare le donne e i bambini. Nel richiamare le dichiarazioni rese dal collega Verini nella odierna seduta antimeridiana, rileva come le stesse lascino chiaramente intendere la volontà della maggioranza di pervenire all'approvazione del provvedimento solo per esigenze di carattere mediatico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.715, 1.704, 1.707 e Marzano 1.35.

Marisa NICCHI (SI-SEL), nell'illustrare il suo emendamento 1.34, rammenta, ancora una volta, che le proposte emendative presentate dai deputati del suo gruppo abbiano lo scopo di tutelare i diritti dei minori già nati, attraverso l'estensione dell'applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera *b*), della legge n. 184 del 1983, anche alle coppie omosessuali. Precisa, inoltre, che nella proposta emendativa 1.34 a sua firma sia prevista espressamente che, nei casi di adozione « speciale » sopra richiamati, l'adottato acquisti lo *status* di figlio dell'adottante e la parentela con la sua famiglia.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), nel replicare alla collega Nicchi, fa notare che l'applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera *b*) della legge n. 184 del 1983,

riguarderebbe o minori nati da precedenti relazioni, che comunque hanno, verosimilmente, già una madre o un padre, oppure concepiti in violazione della legge italiana. In tale ultimo caso, ritiene più corretto e coerente prevedere, con chiarezza e senza ipocrisie, una vera e propria « sanatoria », che potrebbe applicarsi fino a tutto il 2016.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ritiene che l'emendamento Nicchi 1.34 abbia il pregio di effettuare un'« operazione di verità ». Nell'associarsi alle considerazioni della collega Roccella, rileva che dovrebbe essere compito del legislatore quello di apprestare adeguate forme di tutela nei confronti, non solo dei bambini già nati, ma soprattutto di quelli nascituri.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicchi 1.34, Marzano 1.31 e Molteni 1.724.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), illustrando l'emendamento Sarro 1.194, richiama l'attenzione sul fatto che, attraverso il provvedimento in discussione, si sta mettendo in atto una vera e propria « battaglia culturale », tesa a sovvertire i principi su cui si basa l'attuale assetto sociale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarro 1.194 e Molteni 1.713, 1.714, 1.710, 1.712, 1.708 e 1.699.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel sottoscrivere Gigli 1.36, volto a prevedere la punibilità del ricorso alla « maternità surrogata » anche quando commessa all'estero da cittadino italiano, rinnova l'invito alla maggioranza e al Governo a riconsiderare le proprie posizioni e a salvaguardare i diritti dei soggetti più deboli.

Alessandro PAGANO (AP), associandosi alle considerazioni del collega Palmieri, sottoscrive l'emendamento Gigli 1.36.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gigli 1.36 e Molteni 1.698, 1.700 e 1.701.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), illustrando l'emendamento a sua firma 1.140, evidenzia come lo stesso sia volto alla soppressione del comma 21 dell'articolo unico del provvedimento in discussione. Nel richiamare le dichiarazioni rese dal sottosegretario Migliore nella seduta anti-meridiana odierna, osserva, inoltre, come il Governo, sebbene non sia ancora stata annunciata la posizione della questione di fiducia sulla proposta di legge, vi farà verosimilmente ricorso, al fine di arginare possibili posizioni di dissenso all'interno della maggioranza, che potrebbero esprimersi attraverso l'esercizio del voto segreto in Assemblea.

Alessandro PAGANO (AP) fa presente che, da quanto da lui stesso appreso in via riservata da alcuni esponenti del Partito Democratico, la linea di condotta adottata dal medesimo partito in ordine alla proposta di legge è stata deliberata nel corso di una riunione, alla quale ha partecipato un numero piuttosto esiguo di parlamentari. Anche per tali ragioni, appare evidente, a suo giudizio, come la genesi e il successivo *iter* di esame del provvedimento siano stati connotati dall'assenza di chiari elementi di democrazia. Preannuncia, infine, la sua partecipazione ad un comitato promotore della raccolta delle firme necessarie ad indire il referendum popolare per l'abrogazione della legge, una volta approvata.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pagano 1.69, Palmieri 1.140, Gigli 1.70 e Molteni 1.416.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), illustra l'emendamento Sisto 1.195, facendo notare come lo stesso sia diretto ad introdurre i necessari correttivi di tipo tecnico ad una norma che, altrimenti, determinerebbe rilevanti problemi interpretativi. Per tali motivi, si domanda, ancora una volta, quali siano le ragioni per le quali la

maggioranza non voti a favore di tale emendamento e di quelli successivi, di analogo tenore.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive emendamento Sisto 1.195, che è volto a chiarire, in modo inequivocabile, quale sia il regime giuridico applicabile in caso di morte di una delle parti dell'unione civile. Ritiene, infatti, che le disposizioni di cui al comma 21 richiedano maggiore chiarezza, sollevando, altrimenti notevoli dubbi interpretativi.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che sia del tutto errato formulare una disposizione sui diritti come fatto dal comma 21 che non indica quali sono i diritti a favore di chi contrae una unione civile, ma rinvia ad una serie di ripartizioni del codice civile nascondendo di fatto quali siano i diritti, le prerogative ed aspettative che spettano a chi contrae una unione civile.

Alessandro ZAN (PD) fa presente che si tratta di una scelta fatta al Senato per chiarire in maniera specifica quali siano le disposizioni del codice civile da applicare alle unioni civili.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.195, Sarro 1.196 e Molteni 1.725.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) rileva che l'emendamento a sua firma 1.346 è diretto ad eliminare discriminazioni tra le unioni civili e le convivenze di fatto rispetto alle unioni civili, che non è assolutamente comprensibile se non tenendo conto delle pressioni di *lobby* a livello internazionale a favore delle coppie omosessuali.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che la differenza di regime deriva dal fatto che da un lato vi è una unione registrata e dall'altro vi è una convivenza di fatto che viene regolamentata. Esprime stupore che chi porta avanti il valore del matrimonio, tanto è vero che nel passato si è opposto ai D.I.C.O., oggi difenda ad oltranza le convivenze di fatto.

Michela MARZANO (PD) ricorda che oggi la legge vigente discrimina le coppie omosessuali e che il testo cerca di sanare questa situazione. Sottoscrive gli emendamenti presentati dall'onorevole Locatelli.

La Commissione respinge l'emendamento Roccella 1.346.

Alessandro PAGANO (AP) preannuncia che si asterrà sull'emendamento Sarro 1.166. Sui D.I.C.O. ricorda di essere stato sempre contrario, ma non per questo è contrario a che i diritti dei conviventi di fatto siano regolamentati.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) ritiene che la libertà di ciascuno di scegliere debba essere lasciata intatta e che non debbano esservi discriminazioni tra unioni civili e convivenza di fatto come ci sono in materia di pensioni di reversibilità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarro 1.166 e 1.165, Sisto 1.164 e Locatelli 1.72 e 1.71.

Donatella FERRANTI, *presidente*, considerato che si era deciso di concludere i

lavori alle ore 16.30, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che sono intercorsi accordi tra i Presidenti dei gruppi PD e FI al fine di rinviare di una settimana l'esame da parte dell'Assemblea della proposta di legge C. 1994, in materia di demolizioni di manufatti abusivi, iscritta nel calendario dei lavori, in quota opposizione su richiesta del gruppo FI, a partire da martedì 26 aprile. Tale esigenza è emersa al fine di attendere le osservazioni sul testo richieste alla Conferenza delle regioni. Il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per lunedì 18 aprile, è prorogato alle ore 12 di martedì 26 aprile.

La seduta termina alle 16.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 12.50 alle 13.

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco, C. 1696 Tartaglione e 1669 Carrescia.

EMENDAMENTI PRESENTANTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: prevedere due figure di giudice ausiliario: il giudice di pace, penale e civile, e il giudice ausiliario di tribunale.

Conseguentemente:

sostituire la lettera c) con la seguente: disciplinare i requisiti e le modalità di accesso mediante concorso per titoli ed esami alla magistratura ausiliaria, i titoli preferenziali per la nomina e il tirocinio;

alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo la incompatibilità nell'intero distretto di corte d'Appello con attività forense, di collaborazione o consulenza a imprese e persone fisiche;

alla lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: disponendo una parte fissa e una variabile;

sopprimere la lettera p);

all'articolo 2:

1) al comma 1, sopprimere la lettera a);

2) al comma 3, lettera a), aggiungere in fine il seguente numero: 9) di essere stati iscritti per almeno due anni, anche non consecutivi, all'Albo degli avvocati ovvero dei notai, ovvero di avere svolto la funzione di giudice di pace o di magistrato onorario per almeno tre anni;

3) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nel procedimento di accesso mediante concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), prevedere l'attribuzione di un punteggio da riconoscere a favore di coloro che hanno già esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario;

4) al comma 3, lettera e), dopo le parole: per titoli aggiungere le seguenti: ed esami e sopprimere le parole da: ad istruire fino alla fine della lettera;

5) al comma 4, sostituire ovunque ricorrano le parole: circondario e circondario del tribunale con le seguenti: distretto della corte di Appello;

6) sopprimere il comma 15;

b) sostituire, ovunque ricorrano, nel testo del disegno di legge, le parole onorario, onoraria e onorari con, rispettivamente, le seguenti: ausiliario, ausiliaria ed ausiliari.

1. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: prevedere e regolamentare il potere del Presidente del Tribunale di coordinare i Giudici Onorari con le seguenti: prevedere e regolamentare il potere del Presidente del Tribunale qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano e qualora la durata dei processi innanzi al Giudice di Pace si attesti notevolmente al

di sotto dei limiti previsti dalla legge 24 marzo 2001 n. 89 di applicare, con suo decreto, uno o più giudici onorari di pace, previo loro consenso, al Tribunale al fine di definire i processi pendenti.

1. 2. Molteni, Fedriga.

Alla lettera n), aggiungere in fine le seguenti parole: e delle prestazioni previdenziali e assistenziali, proporzionati alla quantità e qualità del lavoro svolto.

1. 3. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Martarelli, Pastorino, Segoni.

Sopprimere la lettera p).

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 15.

1. 4. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole da: nonché, fino alla fine della lettera.

Conseguentemente all'articolo 2, sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, in particolare estendendo, per i procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626 e 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale e per quelle previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

1. 5. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, lettera p) sostituire le parole: estendere, per le cause il cui valore

non ecceda euro 2500, i casi di decisione secondo equità *con le seguenti:* eliminare la decisione secondo equità.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 15, sopprimere le parole da: in particolare estendendo *alle parole:* equità ed.

1. 6. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

p-bis) prevedere che per le cause di competenza dei magistrati onorari di pace il contributo unificato sia diminuito della metà.

1. 7. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

q1) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi, un regime transitorio che assicuri loro a richiesta, previa verifica quadriennale e sospensione o aspettativa legale dalle altre attività lavorative, il rinnovo dei mandati, nell'ambito delle dotazioni previste, fino all'età di settanta anni con retribuzione fissa e continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali o l'iscrizione presso il fondo INPS per chi ne è privo.

1. 8. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Martarelli, Pastorino, Segoni.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: giudici onorari di pace, con le seguenti: giudici di pace.

2. 1. Molteni, Fedriga.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ciascun ufficio del giudice di pace, *aggiungere le seguenti:* nella misura compresa tra le unità dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale attualmente in servizio e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: magistrati professionali, *aggiungere le seguenti:* nella misura compresa tra le unità dei vice procuratori onorari attualmente in servizio e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.

2. 3. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: nella misura compresa tra le unità dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo le quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.

2. 4. Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Martarelli, Pastorino, Segoni.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: , previo concorso per titoli ed esami e nel rispetto delle piante organiche degli uffici del giudice di pace in ragione della geografia giudiziaria determinatasi con il decreto legislativo n. 156 del 2012.

2. 5. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedere che il ruolo non superi il limite di cento nuove cause in ragione di anno.

2. 6. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedere che il ruolo non superi il limite di cinquanta nuove cause in ragione di anno.

2. 7. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la lettera:

c) il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.500 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

2. 8. Molteni, Fedriga.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: magistrati professionali, *aggiungere le seguenti:* nella misura compresa tra le unità dei vice procuratori onorari alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.

2. 9. Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Martarelli, Pastorino, Segoni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2-bis:

2-bis. La dotazione organica di cui ai commi 1 e 2 sono determinate nella misura compresa tra le unità dei magistrati onorari alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 e quella

maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.

- 2. 10.** Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Martarelli, Pastorino, Segoni.

Al comma 2 aggiungere il seguente comma 2-bis:

2-bis. La dotazione organica di cui ai commi 1 e 2 sono determinate nella misura compresa tra le unità dei magistrati onorari attualmente in servizio e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.

- 2. 11.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine il seguente numero: 9) di essere stati iscritti per almeno due anni, anche non consecutivi, all'Albo degli avvocati ovvero dei notai ovvero di avere svolto la funzione di giudice di pace o di magistrato onorario per almeno tre anni.

- 2. 12.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 3, lettera e) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: per titoli, *aggiungere le seguenti:* ed esami;

b) sopprimere le parole da: ad istruire *fino alla fine della lettera.*

- 2. 15.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità *con le parole:* stabilendo che ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari ad euro 50,00 per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.

- 2. 13.** Molteni, Fedriga.

Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennità *con le seguenti:* l'ammontare della relativa indennità.

- 2. 16.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Il comma 4 è soppresso.

- 2. 14.** Molteni, Fedriga.

Al comma 4, lettera a), numero 1) aggiungere in fine le seguenti parole: fino a cinque anni dalla cessazione dell'incarico.

- 2. 17.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 4, lettera a), numero 3) sostituire la parola: tre *con la seguente:* dieci.

- 2. 18.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 4, lettera a), numero 3) sostituire la parola: tre *con la seguente:* cinque.

- 2. 19.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 4, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

- 2. 20.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che i notai non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel territorio della corte del distretto della Corte d'Appello o di una sezione distaccata della Corte d'Appello nel quale esercitano la professione nota-

rile, ovvero nel quale esercitano la professione notarile i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che i notai che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel territorio della corte del distretto della Corte d'Appello o della sezione distaccata della Corte d'Appello nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi;

2. 21. Schullian.

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) prevedere che gli avvocati che svolgono la funzione di magistrato onorario non possano, nei successivi cinque anni dalla cessazione dell'incarico, rappresentare, assistere o difendere le parti nei confronti delle quali hanno svolto funzioni giudiziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).

2. 22. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere che i notai che esercitano le funzioni di magistrato onorario non possano rogare o concorrere alla formazione di atti da presentare all'ufficio giudiziario al quale appartengono; prevedere che il divieto si applichi anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione, ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti fino al secondo grado o agli affini entro il primo grado;

2. 23. Schullian.

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) La causa di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede, è disciplinata secondo i principi di cui all'articolo 19 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

***2. 24.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) La causa di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede, è disciplinata secondo i principi di cui all'articolo 19 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

***2. 25.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

Al comma 4, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere:

f) prevedere che i magistrati onorari, in caso di gravidanza, infortunio, malattia o assunzione di alcuno degli incarichi di cui al comma 4 lettera a) n. 1) e 4), siano sospesi dal servizio e vi siano riammessi secondo le stesse modalità previste in caso di collocamento in aspettativa o in congedo dei magistrati di ruolo per i medesimi motivi;

g) prevedere che il servizio prestato come magistrati onorari dagli avvocati che abbiano richiesto la cancellazione dall'albo professionale possa essere ritenuto equipollente all'iscrizione nell'albo professionale ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione all'albo professionale per un eguale periodo, ai fini dell'eventuale iscrizione presso la Cassa forense e ai fini dell'accesso all'abilitazione per il patrocinio avanti alle magistrature superiori;

h) prevedere che, durante lo svolgimento dell'incarico di magistrato onorario,

i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto a tempo indeterminato, salve le più favorevoli disposizioni della contrattazione collettiva, possano essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni, non sottoposta a limiti di tempo, di durata non inferiore a sei mesi e cumulabile con quella prevista da altre disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, maturando in tale periodo la sola anzianità di servizio e contributiva e mantenendo il diritto all'assegnazione presso la sede lavorativa di appartenenza.

2. 28. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Al comma 4, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere:

f) prevedere che i magistrati onorari, in caso di gravidanza, infortunio, malattia o assunzione di alcuno degli incarichi di cui al comma 4 lettera a) n. 1) e 4), siano sospesi dal servizio e vi siano riammessi secondo le stesse modalità previste in caso di collocamento in aspettativa o in congedo dei magistrati di ruolo per i medesimi motivi;

g) prevedere che il servizio prestato come magistrati onorari dagli avvocati che abbiano richiesto la cancellazione dall'albo professionale possa essere ritenuto equipollente all'iscrizione nell'albo professionale ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione all'albo professionale per un eguale periodo, ai fini dell'eventuale iscrizione presso la Cassa forense e ai fini dell'accesso all'abilitazione per il patrocinio avanti alle magistrature superiori.

2. 29. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 5, alle lettere b) e c) abrogare la parola: tassativi ovunque ricorra.

2. 33. Molteni, Fedriga.

Al comma 5 sopprimere le lettere b) e c).

2. 34. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole: , nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie.

2. 35. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Martarelli, Pastorino, Segoni.

Al comma 6, lettera b), numero 2) sostituire le parole: della non elevata pena edittale massima con le seguenti: con una pena edittale massima non superiore a cinque anni;

2. 36. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: quattro con la seguente: otto.

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire la parola: otto con la seguente: dodici.

2. 37. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 7, alla lettera b), sostituire le parole: per un altro quadriennio, con le parole: per ulteriori quadrienni fino al raggiungimento dei limiti di età;

2. 38. Molteni, Fedriga.

Al comma 7, alla lettera c), sopprimere le parole: nonché dei consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni.

2. 40. Molteni, Fedriga.

Al comma 7, lettera c), sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: Nel caso in cui il consiglio giudiziario intenda esprimere un giudizio negativo in ordine all'idoneità, ne

dà tempestiva comunicazione al magistrato onorario interessato il quale ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti a disposizione del Consiglio giudiziario, il quale, ove lo ritenga, può procedere all'audizione del magistrato onorario; quest'ultimo ha comunque diritto ad essere ascoltato ove ne taccia espressa richiesta e ha sempre facoltà di presentare atti e memorie scritte fino a sette giorni prima dell'audizione. Durante l'audizione il magistrato onorario ha diritto di farsi assistere da altro magistrato, anche onorario, o da un avvocato.

2. 42. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 7, sopprimere la lettera d).

***2. 43.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 7, la lettera d) è soppressa.

***2. 44.** Molteni, Fedriga.

Al comma 7, sopprimere la lettera g).

2. 45. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 7, lettera g), sostituire le parole: confermati per due quadrienni, con le parole: confermati nell'incarico e che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni.

2. 46. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 7, lettera h), sostituire la parola: sessantacinquesimo con la parola: settantesimo.

***2. 48.** Molteni, Fedriga.

Al comma 7, lettera h), sopprimere la parola: sessantacinquesimo e sostituirla con la seguente: settantesimo.

***2. 49.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

****2. 50.** Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

****2. 51.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

Al comma 8, la lettera b), è soppressa;

2. 52. Molteni, Fedriga.

Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a 6 mesi.

2. 54. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 10, alla lettera b), le parole: in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica sono soppresse.

2. 55. Molteni, Fedriga.

Al comma 10, la lettera f), è soppressa;

2. 56. Molteni, Fedriga.

Al comma 10, la lettera g), è soppressa;

2. 57. Molteni, Fedriga.

Al comma 13, dopo le parole: lettera n), aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto al comma 17 lettera a-bis).

2. 58. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Martarelli, Pastorino, Segoni.

Al comma 13 eliminare le lettere b), c), e d).

2. 59. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 13, alla lettera e), sostituire la frase: prevedere che in favore dei magistrati onorari che raggiungono gli obiettivi fissati a norma della lettera f) deve essere corrisposta la parte variabile dell'indennità in misura non inferiore al 115 per cento e non inferiore al 50 per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere b) e c), anche in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi, con la frase: il trattamento economico dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari è composto da un'indennità fissa – non inferiore ad euro 36.000,00 lordi annui – e da indennità variabili – correlate al numero dei provvedimenti emessi – tutte cumulabili tra loro;

2. 60. Molteni, Fedriga.

Al comma 13, la lettera h), è soppressa;

2. 61. Molteni, Fedriga.

Al comma 13, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

l) prevedere un regime previdenziale e assistenziale per tutti i magistrati onorari;

Al comma 13, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

m) prevedere per i magistrati onorari in servizio con un'anzianità pari ad otto anni, un'indennità fissa ed una indennità variabile, complessivamente determinata,

facendo riferimento alla figura professionale di riferimento che abbia superato la prima valutazione di professionalità.

2. 67. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Al comma 13, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

l) prevedere un regime previdenziale e assistenziale per tutti i magistrati onorari;

Al comma 13, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

m) prevedere per i magistrati onorari in servizio con un'anzianità pari ad otto anni, un'indennità fissa ed una indennità variabile, complessivamente determinata, facendo riferimento alla figura professionale di riferimento.

2. 68. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Al comma 13, lettera l) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: assistenziale inserire le seguenti: , comprensivo di ferie, permessi e congedi,;

b) sopprimere le parole da: senza oneri fino alla fine della lettera.

2. 70. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 13, lettera l), dopo le parole: regime previdenziale e assistenziale, aggiungere le seguenti: proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto.

2. 71. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Martarelli, Pastorino, Segoni.

Al comma 13, lettera l) sopprimere le parole da: senza oneri fino alla fine della lettera.

***2. 72.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 13, alla lettera l), sopprimere le parole: senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità.

***2. 73.** Molteni, Fedriga.

Al comma 13, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

l-bis) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, mediante aspettativa o sospensione per tutta la durata dell'incarico comprensivo di conferme fino al settantesimo anno di età, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, l'applicazione del trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria e nell'ambito delle dotazioni previste;

l-ter) prevedere, per i magistrati di cui alla precedente lettera, una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata, nell'ambito delle dotazioni previste, alla medesima data di cui alla lettera *i-bis)*, riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità;

l-quater) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera *i-bis)*, la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì riscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale;

l-quinquies) prevedere che la facoltà di cui alla lettera *l-bis)*, sia esercitabile entro un mese dalla conferma di cui all'articolo 2, comma 17, lettera *a)*, numero 1.

2. 74. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Martarelli, Pastorino, Segoni.

Al comma 13, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti:

m) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, mediante aspettativa o sospensione per tutta la durata dell'incarico comprensivo di conferme fino al settantesimo anno di età, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, l'applicazione del trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

n) prevedere, per i magistrati di cui alla precedente lettera, una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla medesima data di cui alla lettera *m)*, riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità;

o) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera *m)*, la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì riscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di tondo previdenziale.

2. 75. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 13, dopo la lettera l), aggiungere la seguente lettera:

m) prevedere che i magistrati onorari già titolari di distinti redditi da lavoro autonomo o da lavoro dipendente possano alimentare le attuali gestioni previdenziali versando presso i rispettivi enti previdenziali di appartenenza anche gli oneri contributivi correlati allo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie.

2. 77. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 13, dopo le parole: lettera n), aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto al comma 17 lettera a-bis).

Conseguentemente, al comma 17, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) disciplinare il regime transitorio dei magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, se in corso, mediante sospensione o aspettativa per tutta la durata dell'incarico, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, la conferma nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età, e l'attribuzione del compenso in misura fissa e graduata in funzione dell'anzianità;

2) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera a-bis) n. 1, la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale.

Conseguentemente, al comma 17, lettera b) n. 5, dopo le parole: prevedere che,

aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dalla precedente lettera a-bis),;

Conseguentemente, al comma 17, lettera c), dopo le parole: prevedere che, aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dalla precedente lettera a-bis),.

2. 80. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 13 aggiungere in fine le seguenti lettere:

l-bis) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, mediante aspettativa o sospensione per tutta la durata dell'incarico comprensivo di conferme fino al settantesimo anno di età, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, l'applicazione del trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di garanzie del magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

l-ter) prevedere, per i magistrati di cui alla precedente lettera, una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla medesima data di cui alla lettera l-bis), riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità;

l-quater) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera l-bis), la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale.

2. 81. Marotta, Pagano.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis) in deroga a quanto previsto dal comma 13 del presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che si applichino ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di cui al numero 1) per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari, con una maggiorazione del 100 per cento delle medesime e un tetto annuale massimo di euro 50 mila lordi;

b) individuare e regolare per i magistrati onorari di cui alla lettera a) un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità;

c) dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 82. Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Martarelli, Pastorino, Segoni.

Sopprimere il comma 15.

2. 83. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.*

****2. 86.** Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.*

****2. 87.** Marotta, Pagano, Causin.

Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.*

****2. 88.** Sarro.

Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.*

****2. 89.** Dambroso, Matarrese.

Al comma 15 sopprimere la lettera a).

2. 90. Marotta, Pagano, Causin.

Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sopprimere le parole: le cause e;*

b) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.*

***2. 91.** Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sopprimere le parole: le cause e;*

b) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.

***2. 92.** Marotta, Pagano.

Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere le parole: le cause e;

b) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.

***2. 93.** Dambruoso, Matarrese.

Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere le parole: le cause e;

b) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.

***2. 94.** Sarro.

Al comma 15, lettera a), sopprimere le seguenti parole: le cause e.

2. 95. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.

***2. 96.** Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.

***2. 97.** Marotta, Pagano.

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.

***2. 98.** Sarro.

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.

***2. 99.** Dambruoso, Matarrese.

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere: di valore non superiore ad euro 8.000.

****2. 100.** Marotta, Pagano.

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 8.000.

****2. 101.** Sarro.

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 8.000.

****2. 102.** Dambruoso, Matarrese.

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000 ivi compresi le impugnazioni di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese contestate.

***2. 103.** Dambruoso, Matarrese.

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000 ivi compresi le impugnazioni di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese contestate.

***2. 104.** Marotta, Pagano.

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000 ivi compresi le impugnazioni di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese contestate.

***2. 105.** Sarro.

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000.

****2. 106.** Marotta, Pagano.

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000.

****2. 107.** Sarro.

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000.

****2. 108.** Dambruoso, Matarrese.

Al comma 15, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria.

***2. 109.** Dambruoso, Matarrese.

Al comma 15, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria.

***2. 110.** Sarro.

Al comma 15, alla lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: ad esclusione in ogni caso, del procedimento di rilascio del certificato di eredità e di legato di cui al Titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

2. 111. Schullian.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

2. 112. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: connotate da minore complessità, quanto all'attività istruttoria e decisoria *con le parole:* entro la competenza per valore del giudice di pace.

2. 113. Molteni, Fedriga.

Al comma 15, sopprimere la lettera d).

2. 114. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 15, lettera d) sostituire la parola: 30.000 *con la seguente:* 10.000.

2. 115. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 15, sopprimere la lettera e).

2. 116. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 15, la lettera e), è sostituita con la seguente: le cause di risarcimento del danno per fatto illecito di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

2. 117. Molteni, Fedriga.

Al comma 15, lettera e) sostituire la parola: 50.000 *con la seguente:* 20.000.

2. 118. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 15, alla lettera f), le parole: connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria sono soppresse.

2. 119. Molteni, Fedriga.

Al comma 15, sopprimere la lettera g).

2. 120. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 15, lettera g), dopo le parole: in possesso di terzi aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.

2. 121. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

All'articolo 2, comma 15, alla lettera g), la frase: il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace è soppressa.

2. 122. Molteni, Fedriga.

Al comma 15, lettera h), eliminare le seguenti parole: 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti.

***2. 123.** Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 15, lettera h), eliminare le seguenti parole: 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti.

***2. 124.** Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

Al comma 15, lettera h), sopprimere le parole: e secondo comma.

2. 125. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

All'articolo 2, al comma 15, dopo la lettera h), aggiungere la lettera h-bis): i procedimenti relativi ai verbali di accordo, previsti e disciplinati dal comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12, del D.lgs. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative è omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del comma 1, dell'articolo 322 codice di procedura civile e previo accertamento anche della regolarità formale, con processo verbale di conciliazione del Giudice di Pace nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2, della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato Giudice di Pace nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. 126. Molteni, Fedriga.

All'articolo 2, al comma 15, dopo la lettera h), aggiungere la lettera h-ter): procedimenti di convalida previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

2. 127. Molteni, Fedriga.

All'articolo 2, al comma 15, dopo la lettera h-quater), aggiungere la lettera h-quinquies): i procedimenti, oltre a quelli disciplinati dal primo comma dell'articolo 4 la lettera a) e b) del Decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 495, 527, 581, 582, 590, 594, 595, 596-bis, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 n. 2 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635-bis, 636, 637, 638, 639, 640,

comma 1, 647 e 651 del codice penale e per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale.

2. 128. Molteni, Fedriga.

All'articolo 2, al comma 15, dopo la lettera h-quinquies), aggiungere la lettera g-sexies): i procedimenti, oltre a quelli disciplinati dal primo comma dell'articolo 4 dalla lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale.

2. 129. Molteni, Fedriga.

Sostituire il comma 16 con i seguenti commi:

16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da almeno tre anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità da parte del consiglio giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi sono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio del processo come di seguito specificato;

b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo quali « giudici di pace delegati » per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo della procura della Repubblica quali « vice procuratori delegati » per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della giustizia;

e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio del processo e la continuità – dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;

f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati in base alla legislazione vigente per la loro conferma;

g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio sia automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decada, in caso di valutazione positiva di cui alla lettera a), in deroga anche al periodo di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e sia contestualmente cancellato di ufficio dall'albo degli avvocati;

h) prevedere per il magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, e dimissionario ai sensi della lettera g), la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di

dimissioni, l'applicazione della disciplina generale sulla riforma organica della magistratura onoraria,

16-*bis*. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma primo, lettera *q*), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai giudici di pace delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che il titolare dell'ufficio per il processo del tribunale può delegare al giudice di pace delegato, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) svolgimento di atti inerenti all'attività processuale di udienza e di decisione, nell'ambito delle funzioni e attribuzioni di cui all'articolo 43 regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, conformemente ai criteri stabiliti dalla risoluzione « sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale » del Consiglio Superiore della Magistratura del 25 gennaio 2012, e dall'articolo 43-*bis* comma 3;

b) assistenza e collaborazione del titolare dell'ufficio per il compimento di tutti gli atti giudiziari preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale;

c) l'attività di competenza dei giudici di pace onorari di cui al precedente articolo 2 comma 15;

d) coordinamento dei tirocinanti e dei giudici di pace onorari.

16-*ter*. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q*), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi; prevedere che i titolari dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, al vice procuratore delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:

1) la funzione di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

2) la funzione di pubblico ministero, nelle udienze e nei procedimenti e secondo i criteri di cui all'articolo 72, commi primo e secondo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché nei procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;

3) su delega, controfirmata dal procuratore generale presso la corte d'appello, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni;

4) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2) ai sensi dell'articolo 70, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;

5) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.

16-*quater*. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i giudici di pace, delegati e i vice procuratori delegati hanno gli stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.

16-*quinq*. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), il Governo, nel disciplinare la disciplina economica e le guarentigie dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, riferendo il grado massimo, alla qualifica di magistrato ordinario, precedente alla I qualifica di professionalità;

c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga alla disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a seguito dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio, senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.

2. 130. Sannicandro, Daniele Farina.

Sostituire il comma 16 con i seguenti:

16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorati di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da almeno tre anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità da parte del consiglio giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi sono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio del processo come di seguito specificato;

b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo quali

« giudici di pace delegati » per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo della procura della Repubblica quali « vice procuratori delegati » per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della giustizia;

e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio del processo e la continuità dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;

f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati in base alla legislazione vigente per la loro conferma;

g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio sia automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decada, in caso di valutazione positiva di cui alla lettera a), in deroga anche al periodo di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e sia contestualmente cancellato di ufficio dall'albo degli avvocati;

h) prevedere per il magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, e dimissionario ai sensi della lettera g), la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di dimissioni, l'applicazione della disciplina generale sulla riforma organica della magistratura onoraria.

16-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma primo, lettera q), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai giudici di pace delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che il titolare dell'ufficio per il processo del tribunale può delegare al giudice di pace delegato, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) svolgimento di atti inerenti all'attività processuale di udienza e di decisione, nell'ambito delle funzioni e attribuzioni di cui all'articolo 43 regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, conformemente ai criteri stabiliti dalla risoluzione « sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale » del Consiglio Superiore della Magistratura del 25 gennaio 2012, e dall'articolo 43-bis comma 3;

b) assistenza e collaborazione del titolare dell'ufficio per il compimento di tutti gli atti giudiziari preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale;

c) l'attività di competenza dei giudici di pace onorari di cui al precedente articolo 2 comma 15;

d) coordinamento dei tirocinanti e dei giudici di pace onorari.

16-ter. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che i titolari dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze

organizzative dell'ufficio, al vice procuratore delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:

1) la funzione di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

2) la funzione di pubblico ministero, nelle udienze e nei procedimenti e secondo i criteri di cui all'articolo 72, commi primo e secondo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché nei procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;

3) su delega, controfirmata dal procuratore generale presso la corte d'appello, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni;

4) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2) ai sensi dell'articolo 70, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;

5) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.

16-quater. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i giudici di pace, delegati e i vice procuratori delegati hanno gli stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.

16-quinquies. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare la disciplina economica e le garanzie dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi,

e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, riferendo il grado massimo, alla qualifica di magistrato ordinario, precedente alla qualifica di professionalità;

c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga la disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a seguito dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio, senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.

2. 131. Marotta.

All'articolo 2, al comma 16, lettera a), n. 1), la frase: prevedere, salvo quanto previsto dal numero 2, che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per tre quadrienni è sostituita con la frase: prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per ulteriori quadrienni fino al limite di età di cui al numero 4).

2. 132. Molteni, Fedriga.

All'articolo 2, al comma 16, lettera a), al n. 4) sostituire le parole: sessantottesimo con le parole: settantesimo.

2. 133. Molteni, Fedriga.

All'articolo 2, al comma 16, la lettera b), è soppressa.

2. 134. Molteni, Fedriga.

All'articolo 2, al comma 16, la lettera c), è soppressa.

2. 135. Molteni, Fedriga.

Al comma 17 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che i magistrati di pace ed onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possano essere confermati nell'incarico per più periodi di quattro anni ciascuno sino al raggiungimento del settantesimo anno di età con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso.

2. 136. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 17, lettera a), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

2-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 comma 17 lettera a) numero 2, prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 da almeno sei anni, sono confermati nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età.

2. 142. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 17, lettera a) dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

2-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 17, lettera a), numero 2, prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, da almeno

sei anni, sono confermati nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età, nell'ambito delle dotazioni previste.

- 2. 143.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

Al comma 17, lettera a), dopo il n. 2), inserire il seguente numero:

2-bis) prevedere per i magistrati onorari ira servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, un regime transitorio che assicuri loro a richiesta, previa verifica quadriennale e sospensione o aspettativa legale dalle altre attività lavorative, il rinnovo dei mandati fino all'età di settanta anni con retribuzione fissa e continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali o l'iscrizione presso il fondo INPS per chi ne è privo.

- 2. 144.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 17, lettera a), numero 4), sostituire la parola: sessantottesimo con la seguente: settantesimo

- 2. 145.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 17, lettera a), dopo il numero 4) è aggiunto il seguente numero:

5) Prevedere che, con modalità di attuazione stabilite dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, i magistrati onorari di cui alla presente lettera che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno 12 anni possano accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei

rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base di intese conseguite, fra il Ministero della giustizia e le Amministrazioni interessate, con diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

- 2. 150.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Al comma 17, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 un regime transitorio che assicuri, a loro richiesta, previa verifica quadriennale e sospensione o aspettativa legale dalle altre attività lavorative, il rinnovo dei mandati fino all'età di settanta anni con retribuzione fissa e continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali o l'iscrizione presso il fondo INPS per chi ne è privo prevedendo altresì la possibilità di ricongiungere i contributi già versato presso altri enti o casse private di previdenza.

- 2. 155.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 17, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) disciplinare il regime transitorio dei magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in

attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, se in corso, mediante sospensione o aspettativa per tutta la durata dell'incarico, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, la conferma nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età, e l'attribuzione del compenso in misura fissa e graduata in funzione dell'anzianità;

2) prevedere per i magistrati onorari che la facoltà di cui al numero 1, sia esercitabile entro tre mesi abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera *a-bis*) n. 1, la continuità contributiva, nell'ambito delle dotazioni previste, nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale;

3) prevedere che la facoltà di cui al numero 1 sia esercitabile entro un mese dalla conferma di cui all'articolo 2, comma 17, lettera *a*), numero 1.

2. 156. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

Al comma 17, lettera b), sopprimere il n. 1.

***2. 157.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 17, lettera b), sopprimere il n. 1.

***2. 158.** Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

Al comma 17, lettera b), n. 5, dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dalla precedente lettera a-bis.

2. 160. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

Al comma 17, lettera b), aggiungere il seguente numero:

5-bis) prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 da almeno sei anni, sono confermati nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età.

2. 161. Marotta, Pagano.

Al comma 17, lettera e), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dalla precedente lettera a-bis).

2. 162. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

Sopprimere il comma 18.

***2. 169.** Sannicandro, Daniele Farina.

Sopprimere il comma 18.

***2. 170.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

Al comma 18, sopprimere le parole: l'importo annuo e sostituirle con le seguenti: l'importo quadriennale.

2. 171. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

Al comma 18, le parole: liquidazione delle indennità sono sostituite dalle seguenti: liquidazione delle ulteriori indennità rispetto alle componenti fisse e variabili.

2. 172. Molteni, Fedriga.

ART. 3.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta e sopprimere il terzo periodo;

b) sopprimere il comma 2.

3. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Sopprimere il comma 2.

3. 2. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ART. 4.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: fino a dieci anni dalla cessazione dell'incarico;

b) alla lettera c), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

4. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: fino a cinque anni dalla cessazione dell'incarico;

b) alla lettera c), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

4. 2. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I magistrati onorari, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati

d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare, i magistrati onorari sono altresì collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato in caso di elezione a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale ai fini dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. 3. Molteni, Fedriga.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Molteni, Fedriga.

ART. 8.

Al comma 3, sostituire la parola: adotta con le seguenti: può adottare.

8. 1. Schullian.

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: , coordinando tale attribuzione con la facoltà di delega prevista dall'articolo 95-bis del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

8. 2. Schullian.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Proroga del magistrati onorari in servizio).

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non

è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° giugno 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 maggio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2016 ».

***8. 01.** Sannicandro, Daniele Farina.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Proroga del magistrati onorari in servizio).

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° giugno 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 maggio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2016 ».

***8. 03.** Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di ammissibilità al concorso di magistratura ordinaria).

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 sono abrogati.

Conseguentemente, al titolo al disegno di legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché disposizioni in materia di accesso alla magistratura ordinaria.

8. 02. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ART. 9.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle retribuzioni, anche accessorie, non erogate ai dipendenti pubblici posti in aspettativa senza assegni per l'assolvimento dell'incarico di magistrato onorario, nonché i proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati la cui competenza è trasferita per effetto della presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione al giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di

attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.
(Abrogazioni).

1. Il comma 609 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 6.650.275 euro per l'anno 2016 e in 7.550.275 euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

9. 3. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	47
5-08372 Galgano: Prospettive produttive dello stabilimento Nestlè di San Sisto	47
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	50
5-08373 Capelli: Iniziative a favore della centrale elettrica di Ottana	48
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	52
5-08374 Crippa: Raddoppio della piattaforma petrolifera VEGA nel canale di Sicilia	48
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	54
5-08375 Benamati: Diffusione della tecnologia del teleriscaldamento	49
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	55
5-08376 Allasia: Benefici spettanti alle piccole gestioni elettriche	49
5-08377 Polidori: Prospettive produttive del gruppo Italcementi	49
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 aprile 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 10.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso

l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-08372 Galgano: Prospettive produttive dello stabilimento Nestlè di San Sisto.

Adriana GALGANO (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Adriana GALGANO (SCpI), replicando, ringrazia per la risposta di cui prende atto. Rileva che la questione principale posta nell'interrogazione a sua firma riguarda le prospettive di due marchi storici

italiani, *Ore Liete e Rossana* della Perugina i quali non versano in stato di crisi. Sottolinea che la vendita ad azionisti stranieri deve assicurare che gli investimenti siano destinati ad aumentare i livelli di produzione e l'occupazione. Preannuncia fin da ora la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo sulla materia.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nel concordare con le considerazioni svolte dalla collega Galgano, evidenzia l'importanza di identificare quali siano i settori e gli stabilimenti più strategici e la necessità di orientare gli investimenti in modo da compensare la carenza di produzione in settori caratterizzati da elevata stagionalità quali quello del cioccolato.

5-08373 Capelli: Iniziative a favore della centrale elettrica di Ottana.

Roberto CAPELLI (DeS-CD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto CAPELLI (DeS-CD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo che giudica articolata e precisa rispetto alle questioni sollevate nell'interrogazione a sua firma. Sottolinea come le risposte ad altri atti di sindacato ispettivo di analogo contenuto non hanno fugato i dubbi sulle conseguenze della cessazione dell'attività della centrale di Ottana. Riterrebbe opportuno inserire la società Ottana Energia nel servizio di riaccensione in caso di *black-out*, che rappresenterebbe quanto meno una piccola soluzione ad un grave problema. Sottolinea che, a seguito dell'entrata in funzione dell'elettrodotto, dai dati pubblicati dalla società Terna, non si è registrato l'atteso riallineamento dei costi dell'energia. Si è anzi evidenziato un notevolissimo aumento della remunerazione dei prezzi dell'energia, come risulta dalla comparazione dei dati 2015 (22 milioni di euro) e

2016 (62 milioni di euro). Ciò è in contrasto anche con la risposta fornita dall'allora viceministro De Vincenti a un analogo atto ispettivo, la quale giustificava lo spegnimento della centrale con un riallineamento del prezzo verso il basso a seguito dell'entrata in funzione dell'elettrodotto. Riguardo alla questione dello stoccaggio del gas naturale liquefatto, ritiene che il progetto presentato da Ottana Energia al Governo garantirebbe la riconversione della centrale considerata la mancanza del gas metano in Sardegna. Sottolinea infine lo stato di sofferenza economico-sociale del territorio che si è recentemente manifestata anche con atti di violenza nei confronti degli amministratori locali.

5-08374 Crippa: Raddoppio della piattaforma petrolifera VEGA nel canale di Sicilia.

Davide CRIPPA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. In particolare, stigmatizza l'illogicità dell'avvenuta proroga da parte del Ministero dello sviluppo economico in evidente contrasto con la posizione del Ministero dell'ambiente che si è costituito parte civile chiedendo un risarcimento pari a 69 milioni di euro nel procedimento giudiziario che vede implicata la società Edison. Sottolinea che si tratta della medesima concessione petrolifera per la quale sono state autorizzate due piattaforme: la prima, autorizzata 32 anni fa, ha portato appunto alla richiesta di 69 milioni di euro da parte di Ispra. Stigmatizza quindi il comportamento del Governo che, a suo giudizio, dovrebbe agire con una strategia condivisa fra le diverse compagnie ministeriali al fine di salvaguardare la propria credibilità e soprattutto la tutela

della salute e dei diritti costituzionali dei cittadini.

5-08375 Benamati: Diffusione della tecnologia del teleriscaldamento.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Apprende con soddisfazione che il rapporto trasmesso dal GSE in tema di teleriscaldamento ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza unificata nello scorso mese di marzo. Sottolinea quindi l'importanza del tema delle agevolazioni e dell'avvio del Fondo nazionale per l'efficienza energetica. Riterrebbe utile avere una valutazione delle reti di teleriscaldamento richiamate nel parere reso dalla Commissione lo scorso 22 ottobre sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo n. 102 del 2014 (Atto n. 201). Ritiene opportuno sostenere azioni a supporto della tecnologia del teleriscaldamento e del teleraffreddamento nell'ambito delle politiche in materia di efficienza energetica necessarie per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 indicati nella Conferenza COP21 svoltasi a Parigi nel dicembre 2015.

5-08376 Allasia: Benefici spettanti alle piccole gestioni elettriche.

Guglielmo EPIFANI *presidente*, constata l'assenza del deputato Allasia: si intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-08377 Polidori: Prospettive produttive del gruppo Italcementi.

Gregorio FONTANA (FI-PdL), cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gregorio FONTANA (FI-PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che, a suo giudizio, sottovaluta la gravità della situazione occupazionale relativa al gruppo Italcementi che ha già annunciato nella sede di Bergamo l'esuberanza di 430 lavoratori su un totale di 629. Ritiene che la grave situazione sia stata determinata da un accordo scellerato che ha determinato la cessione a un gruppo tedesco di un ramo di una importante azienda italiana. Sollecita il Governo ad una posizione di massima fermezza con la nuova proprietà tedesca al fine di ottenere una revisione dell'annunciato piano industriale. Auspica che il Governo tenga costantemente informato il Parlamento sull'evolversi della situazione, sollecitando l'intervento del Presidente del consiglio, ministro *ad interim* dello sviluppo economico, e prevedendo il ricorso agli ammortizzatori sociali al fine di consentire ai lavoratori il superamento di una fase così difficile.

Guglielmo EPIFANI *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.40.

ALLEGATO 1

5-08372 Galgano: Prospettive produttive dello stabilimento Nestlé di San Sisto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare ricordo, come peraltro anche detto dall'Onorevole Interrogante, che il Gruppo Nestlé è presente in Italia dal 1875 e con i suoi ulteriori settori di attività (San Pellegrino, Purina, Nespresso, Nestlé Nutriton, Nestlé Health Science, Nestlé Professional) impiega nel nostro Paese 5.500 dipendenti distribuiti in 13 stabilimenti.

Il Ministero dello sviluppo economico, preoccupato per il perdurare delle problematiche dello stabilimento di S. Sisto, ha provveduto a convocare il Gruppo in questione presso il Ministero medesimo, anche alla presenza delle rappresentanze sindacali sia nazionali che territoriali.

In tale sede, la Nestlé ha ribadito l'importanza delle produzioni italiane per la multinazionale e ha confermato lo stabilimento di S. Sisto come uno dei poli produttivi di eccellenza del cioccolato all'interno del Gruppo. La propria strategia di sviluppo commerciale, infatti, è indirizzata non soltanto al mercato interno, ma anche alla crescita dei mercati esteri con interessanti opportunità di controstagionalità della produzione.

La strategia di sviluppo dell'Azienda prende in considerazione anche il settore della nuova *confiserie*, dato il calo dei volumi produttivi verificatosi negli ultimi anni.

Riguardo, invece, il settore dei gelati e della surgelazione, la Nestlé ha accennato ad una trattativa in corso, ma non ancora definitiva, che avrebbe l'obiettivo di creare un'alleanza industriale con un altro soggetto imprenditoriale interessato.

Inoltre, per quanto riguarda le acque minerali (San Pellegrino), il Gruppo me-

desimo ha informato che continuerà a supportare il Programma di valorizzazione di tale prodotto che è diventato un « marchio » noto in tutto il mondo.

Nello specifico dello stabilimento Perugia di S. Sisto, sono previsti investimenti destinati all'ammodernamento del polo produttivo e all'introduzione di nuove tecnologie, tali da rispondere alle necessità di mercati sempre più sfidanti. Uno dei punti di forza sarà il rilancio del Bacio Perugia affidato alla manager che ha portato al successo l'Acqua San Pellegrino.

In merito all'occupazione, come già noto, sono in corso contratti di solidarietà biennali con decorrenza dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2016. La Società, come ha informato il Ministero del Lavoro, ha infatti stipulato con le Organizzazioni Sindacali in data 25/08/2014, un contratto di solidarietà per 24 mesi per il periodo sopraindicato, a seguito della dichiarazione di esubero di personale pari a 210 unità.

Per gestire detti esuberanti si è concordato di procedere ad una riduzione media dell'orario di lavoro del CCNL applicato, pari al 23,66 per cento nei confronti di 861 lavoratori dipendenti del sito in parola.

A fronte di tale contratto di solidarietà, il Ministero del Lavoro ha informato che, con proprio decreto, ha provveduto ad autorizzare la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per il periodo che va dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015 in favore di un massimo di 861 lavoratori che hanno avuto la riduzione oraria su un organico di 3.424 unità.

Da ultimo, il medesimo Ministero ha comunicato che è stata concessa la pro-

roga del trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2016, in favore di 826 unità lavorative su un organico totale pari a 3119 dipendenti.

Il Ministero dello sviluppo economico continuerà, comunque, a monitorare l'andamento delle produzioni della multina-

zionale in Italia, rendendosi disponibile fin da ora ad attivarsi prima della scadenza dei contratti di solidarietà, al fine di individuare un percorso che consenta di superare l'attuale momento, verificando ogni possibile soluzione affinché questa importante realtà produttiva possa continuare ad operare nel territorio umbro.

ALLEGATO 2

5-08373 Capelli: Iniziative a favore della centrale elettrica di Ottana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo è a conoscenza delle difficoltà in cui si trova da anni il polo chimico di Ottana, e segue con particolare attenzione le ricadute sul fronte occupazionale, la cui minimizzazione costituisce sicuramente una priorità della sua azione.

In questo ambito, si inserisce la vicenda della centrale elettrica di Ottana, inizialmente dedicata al polo chimico e poi, con la fermata della produzione chimica, inserita come impianto « essenziale » per la sicurezza della rete elettrica.

Bisogna precisare che lo strumento dell'essenzialità elettrica, che ha avuto indirettamente un ruolo di sostegno all'area industriale della zona ed al relativo indotto, e che è stato per vari anni utilizzato nelle isole per sopperire alle carenze strutturali della rete, è soggetto a inevitabili variazioni nel tempo. La valutazione dell'essenzialità degli impianti è ripetuta ogni anno da Terna, proprio perché le condizioni di sicurezza della rete si modificano con lo sviluppo dei nuovi progetti.

Nel caso della Sardegna, l'elemento di forte discontinuità è costituito dall'entrata in esercizio del nuovo elettrodotto e dei dispositivi installati.

Dunque, con l'entrata in esercizio delle nuove infrastrutture di rete, Terna ha aggiornato l'elenco degli impianti essenziali anche in Sardegna, escludendo vari impianti tra cui la centrale di Ottana. Le centrali non più essenziali possono oggi continuare a produrre ed offrire servizi per il mercato e per la rete, ovviamente mettendosi in condizione di competere sul mercato delle offerte, dal momento che non possono più contare su una remunerazione extra mercato.

In quest'ottica, si coglie l'occasione per confermare che sono in corso, come precisato dall'On. interrogante, le verifiche tecniche da parte di Terna sull'offerta formulata dall'azionista di Ottana Energia, per garantire il servizio di riaccensione del sistema elettrico della regione attraverso la RIU (rete interna di utenza) di Ottana. Le attività in atto prevedono un'ultima prova tecnica che avverrà nei prossimi giorni e all'esito della quale si potrà dare una risposta definitiva circa la capacità della RIU di Ottana di dare il servizio proposto, ed ottenere la relativa remunerazione.

Su questo il Governo fornirà prontamente al Parlamento tutti gli elementi informativi una volta terminate le verifiche tecniche in questione.

Per quanto riguarda altre iniziative finalizzate alla risoluzione della crisi industriale nell'area di Ottana, informo che il Ministero dello Sviluppo Economico sta valutando una serie di progetti relativi alla metanizzazione della Sardegna presentati da vari operatori soprattutto a valle dell'approvazione del Piano energetico regionale che, come noto, prevede espressamente la metanizzazione dell'Isola.

In particolare, si segnala che vi sono due progetti di depositi di GNL, entrambi nell'area del porto industriale di Oristano. Il primo, presentato dalla società Edison, ha una capacità di stoccaggio di circa 10.000 mc, mentre il secondo, presentato dalla società HIGAS, ha una capacità modulare ampliabile fino a 9.000 mc.

Entrambi i progetti possono consentire il carico e lo scarico del GNL dalle navi metaniere e dalle navi per il servizio di cabotaggio e, tramite autocisterne criogeniche, la fornitura ai centri di consumo:

utenze industriali, reti cittadine, stazioni di rifornimento carburanti. Tali progetti, qualora realizzati, risulterebbero utili per l'alimentazione a GNL anche della centrale elettrica di Ottana.

Come si è avuto modo di illustrare, quindi, vi sono alcune soluzioni che consentirebbero di assicurare che la centrale

di Ottana continui a rivestire un ruolo di rilievo con riguardo ai profili occupazionali dell'area in cui la centrale è situata.

In questo senso desidero assicurare l'Onorevole interrogante che il Governo si adopererà fattivamente nelle prossime settimane approfondendo ogni sforzo per un esito positivo di questa vicenda.

ALLEGATO 3

**5-08374 Crippa: Raddoppio della piattaforma petrolifera VEGA
nel canale di Sicilia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni poste dall'onorevole interrogante, riferite nelle premesse nell'atto di sindacato ispettivo, il Governo non ritiene opportuno, nel pieno rispetto dei lavori della magistratura, esprimersi in merito a procedimenti giudiziari in corso.

Con riguardo, invece, alla proroga richiesta dalla società Edison, per completare il programma lavori già approvato in sede di conferimento del titolo minerario, si rappresenta che la proroga stessa è stata concessa dal Ministero dello sviluppo economico a seguito del parere positivo sulla compatibilità ambientale, rilasciato nell'aprile del 2015 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali, e nel pieno rispetto della vigente normativa di settore.

La proroga decennale è stata, quindi, rilasciata per la prosecuzione della produzione dalla piattaforma « Vega A » e per il completamento dell'originario programma lavori già autorizzato, in osservanza della citata normativa, sulla base delle valutazioni tecniche effettuate.

Il Ministero dello Sviluppo Economico assicura che vigilerà, in raccordo con il Ministero dell'Ambiente e le altre istituzioni competenti, per garantire che le attività in questione avvengano nel pieno rispetto della normativa vigente con particolare riguardo a quella ambientale.

ALLEGATO 4

5-08375 Benamati: Diffusione della tecnologia del teleriscaldamento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni evidenziate dall'Onorevole interrogante, è utile rilevare che, in tema di teleriscaldamento, il decreto legislativo n. 102 del 2014, ha stabilito che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) predisponga e trasmetta al Ministero dello sviluppo economico un rapporto contenente una valutazione globale del potenziale di applicazione della Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) e del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, considerando l'anno 2013 come base ai fini dell'analisi.

Tale rapporto è stato redatto e trasmesso dal GSE in ottemperanza al succitato decreto ed ha ottenuto, il 23 marzo scorso, il parere favorevole della Conferenza Unificata.

Il rapporto è strutturato in tre sezioni nelle quali sono riportate:

una descrizione della domanda di energia termica, con riferimento all'anno 2013, suddivisa per settore di impiego, con approfondimenti relativi alle fonti utilizzate, alle modalità di impiego e alla localizzazione geografica;

una panoramica dell'offerta nazionale di energia termica, comprendente una descrizione del mix termoelettrico italiano al 2013;

l'individuazione, sulla base di criteri tecnici ed economici, della quota parte di fabbisogni energetici potenzialmente sod-

disfacibili tramite impianti di cogenerazione ad alto rendimento o tramite sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Alla luce delle risultanze dello studio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo citato, verranno individuate, insieme alle Regioni e alle Province autonome, le misure da adottare al fine di sfruttare, secondo analisi dei costi e criteri di efficienza, tutte le potenzialità del teleriscaldamento.

Per quanto riguarda, invece, le iniziative già assunte, si evidenzia che già da tempo il Governo ha adottato alcune specifiche misure volte alla promozione del teleriscaldamento.

In particolare, si ricorda che il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 settembre 2011 prevede un apposito regime per l'agevolazione del teleriscaldamento da cogenerazione ad alto rendimento attraverso il meccanismo dei certificati bianchi.

Si coglie infine l'occasione per informare il Parlamento che è ormai in fase finale di concertazione, con i Ministeri dell'Ambiente e dell'Economia, il Decreto relativo al Fondo nazionale per l'efficienza energetica, all'interno del quale è prevista una specifica linea di finanziamento a favore dei nuovi investimenti nel settore del teleriscaldamento.

Tutto questo ad ulteriore dimostrazione dell'importanza che il Governo ammette a tale settore.

ALLEGATO 5

5-08377 Polidori: Prospettive produttive del gruppo Italcementi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello sviluppo economico segue con molta attenzione le vicende che coinvolgono il gruppo Italcementi, infatti, a seguito dell'annuncio dell'acquisizione da parte del gruppo cementiero Heidelberg, avvenuto lo scorso luglio, i vertici del MiSE hanno incontrato l'AD del gruppo tedesco al fine di discutere della cessione, in attesa della chiusura dell'accordo con il via libera da parte delle Autorità Antitrust coinvolte.

Nell'ambito di tale incontro è stata confermata la strategicità dell'Italcementi in Italia, e si è auspicato anche un rafforzamento della presenza del gruppo tedesco nel Paese, con l'eventuale trasferimento a Bergamo di funzioni centrali aziendali.

In tale sede il Ministero si è reso anche disponibile a seguire da vicino l'evoluzione della presenza sul mercato italiano del nuovo gruppo, nato dall'accordo con Italcementi, concordando con il vertice della Heidelberg il proseguimento dei contatti avviati.

A seguito del primo incontro, infatti, i contatti con il gruppo cementiero tedesco sono continuati ma lo stesso ha chiesto tempo per poter completare le procedure antitrust a livello europeo prima di fissare un nuovo incontro.

Un successivo incontro, volto a fare il punto della situazione, era stato fissato

per il 5 aprile scorso ma non ha avuto luogo nonostante la manifestata disponibilità del Ministero dello Sviluppo Economico (il Viceministro On. Teresa Bellanova avrebbe incontrato i vertici aziendali che non si sono presentati all'appuntamento).

Sempre lo scorso 5 aprile, con estrema sorpresa di tutti gli organi istituzionali coinvolti, i vertici della Heidelberg hanno inteso comunicare a mezzo stampa il « progetto di riorganizzazione delle attività di Italcementi ».

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha, quindi, convocato le Organizzazioni Sindacali per il prossimo 14 aprile.

Per quanto concerne la situazione occupazionale, il Ministero del Lavoro sentito al riguardo ha comunicato che lo scorso dicembre è stato sottoscritto un accordo concernente il ricorso ad un periodo di Cassa integrazione Straordinaria (CIGS) per riorganizzazione aziendale a decorrere dal 1° febbraio 2016 al 23 settembre 2017, in favore di 430 unità lavorative.

Il Ministero dello sviluppo continuerà a seguire e a monitorare la riorganizzazione della società in questione, al fine di porre in essere ogni possibile azione per la tutela dell'occupazione e di tale realtà produttiva nel territorio bergamasco.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07761 Gnechchi: Attivazione dei fondi di solidarietà bilaterali ed erogazione da parte di tali fondi degli assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore dei lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento nei successivi cinque anni	57
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	59
5-07959 Ciprini: Iniziative in materia di politiche attive e servizi pubblici per il lavoro ..	58
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 aprile 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.10.

5-07761 Gnechchi: Attivazione dei fondi di solidarietà bilaterali ed erogazione da parte di tali fondi degli assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore dei lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento nei successivi cinque anni.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marialuisa GNECCHI (PD) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dalla sottosegretaria, che ha dato conto del fatto che, prima con la legge n. 92 del 2012 e ora con il decreto legislativo n. 148 del 2015, che ha ampliato le possibilità con-

cesse dalla normativa previgente, è stato introdotto nell'ambito dei fondi di solidarietà bilaterali, un valido strumento di sostegno del reddito, di durata fino a cinque anni. Segnala, infatti, che le prestazioni assicurate dai fondi, in ragione del superamento dell'indennità di mobilità, soppressa dalla richiamata legge n. 92 del 2012, possono rappresentare un importante sostegno nell'accompagnamento al pensionamento dei lavoratori più anziani. Auspica, a tale proposito, che la Commissione possa riuscire a introdurre anche norme di flessibilità di accesso al pensionamento, sebbene il Documento di economia e finanza 2016, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, contenga al riguardo indicazioni ancora troppo vaghe. Sottolinea il valore dell'interrogazione da lei presentata e della risposta fornita dalla sottosegretaria, che consente di fare conoscere l'utilità degli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali alla potenziale platea di lavoratori interessati, platea che progressivamente andrà allargandosi grazie alle innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 148 del

2015. A suo avviso, merita inoltre di essere approfondita l'esperienza positiva, richiamata dalla sottosegretaria, dell'iniziativa adottata dalla provincia autonoma di Trento, che auspica possa essere fatta propria anche da altre regioni nei rispettivi territori.

5-07959 Ciprini: Iniziative in materia di politiche attive e servizi pubblici per il lavoro.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tiziana CIPRINI (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria, si dichiara insoddisfatta della risposta da lei fornita, che ha dimostrato come il cuore della riforma del mercato del lavoro di cui alla legge n. 183 del 2014, la valorizzazione dei centri pubblici per l'impiego, non sia stato realizzato. Ritiene, infatti, che, a fronte delle ingenti risorse stanziato per il finanziamento dei provvedimenti di decontribuzione, il numero di nuovi posti di lavoro attivati sia estremamente ridotto, essendosi, in realtà, creata una vera e propria bolla occupazionale. La riforma del mercato del lavoro, inoltre, ha fallito perché, a fronte di una maggiore facilità dei licenziamenti, derivante dall'introduzione del cosiddetto contratto a tutele crescenti, non sono state messe in campo efficaci politiche per il lavoro e per il ricollocamento di coloro che hanno perso l'occupazione. Giudica, infatti, inadeguate sia le risorse finanziarie sia le misure di riorganizzazione dei centri pubblici per l'impiego, che dovrebbero fronteggiare la con-

correnza dei soggetti privati e che, a paragone con le analoghe strutture di altri Paesi dell'Unione europea, si rivelano sottodimensionati e privi di personale adeguatamente formato. Si chiede, pertanto, come i centri per l'impiego potranno esercitare la funzione di sportello anche nei confronti dei lavoratori autonomi, così come previsto dal disegno di legge del Governo sul lavoro autonomo, attualmente all'esame del Senato. A suo avviso, sarebbe stato preferibile investire le risorse finanziarie stanziato per la decontribuzione delle nuove assunzioni nella riorganizzazione delle strutture, visto che anche l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) non è ancora operativa. A suo avviso, siamo di fronte a un vero e proprio fallimento del *Jobs Act*, determinato da una riduzione della protezione dei lavoratori alla quale non fa riscontro un rafforzamento delle tutele nel mercato del lavoro, nel quale i soggetti privi di occupazione sono lasciati drammaticamente soli.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-07761 Gnechi: Attivazione dei fondi di solidarietà bilaterali ed erogazione da parte di tali fondi degli assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore dei lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento nei successivi cinque anni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto parlamentare di cui è prima firmataria l'onorevole Gnechi, presente quanto segue.

Preliminarmente voglio ricordare che la costituzione dei fondi di solidarietà settoriali è stata promossa per fronteggiare le situazioni di crisi di enti e aziende pubblici e privati di pubblica utilità nonché per sostenere quelle categorie e quei settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali.

La legge n. 92 del 2012 ribadisce la funzione dei fondi di solidarietà prevedendo la costituzione da parte della contrattazione collettiva di fondi per i settori non coperti dall'istituto dell'integrazione salariale e l'adeguamento dei fondi già istituiti sulla scorta della previgente normativa (articolo 3, comma 4 della legge n. 92 del 2012).

La rivisitazione della disciplina dei fondi di solidarietà contenuta nel decreto legislativo n. 148 del 2015 si colloca in chiara continuità con l'obiettivo già manifestato dal legislatore del 2012 di riscrivere in maniera organica la normativa in materia di ammortizzatori sociali.

Ciò posto, faccio presente che per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali sono stati istituiti i seguenti fondi:

Fondo per il settore Assicurazioni istituito decreto interministeriale del 17 gennaio 2014;

Fondo per il gruppo Poste Italiane istituito con decreto interministeriale del 24 gennaio 2014;

Fondo per il settore del credito cooperativo istituito con decreto interministeriale del 20 giugno 2014;

Fondo per il settore del credito istituito con decreto interministeriale del 28 luglio 2014;

Fondo per il gruppo Ferrovie dello Stato istituito con decreto interministeriale del 9 gennaio 2015.

Tali Fondi erano già stati istituiti ai sensi della legge n. 662 del 1996 e sono stati poi adeguati alla legge n. 92 del 2012.

Segnalo inoltre i seguenti fondi di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 92 del 2012. In particolare:

per il settore trasporto pubblico locale, il fondo istituito con decreto interministeriale del 9 gennaio 2015 che assicura tutela a tutti i lavoratori del settore dipendenti di datori di lavoro con più di quindici dipendenti;

per il settore marittimo, il fondo istituito con decreto interministeriale dell'8 giugno 2015 che assicura tutela a tutti i lavoratori del settore dipendenti di datori di lavoro con più di quindici dipendenti.

Per questi ultimi (sette settore trasporto pubblico locale e settore/marittimo) segnalo che ai sensi dell'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 148 del 2015, a seguito di accordo sottoscritto dalle parti sociali, sono stati predisposti gli

schemi di decreto interministeriale che ampliano la platea dei destinatari dei trattamenti ai dipendenti di datori di lavoro con più di cinque dipendenti.

Con riferimento ai fondi di solidarietà per i settori già coperti da ammortizzatori sociali (trasporto aereo e sistema aeroportuale) evidenzio che il decreto interministeriale di adeguamento del Fondo ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148 del 2015, è stato firmato dai Ministri competenti e *l'iter* di emanazione dovrà perfezionarsi con il passaggio innanzi agli organi di controllo.

Inoltre per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro appartenenti a settori non coperti da integrazione salariale, che non abbiano costituito un Fondo di solidarietà di settore, è assicurata tutela dal Fondo di integrazione salariale di cui al decreto interministeriale del 3 febbraio scorso adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Voglio sottolineare, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015, sono stati predisposti i seguenti schemi di decreti interministeriali:

lo schema di decreto interministeriale per il settore ormeggiatori e barcaioli dei porti Italiani e lo schema di decreto interministeriale per il settore riscossione tributi erariali già firmati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e trasmessi

per la firma del Ministro dell'economia e delle finanze lo scorso 16 marzo. Entrambi i Fondi assicureranno tutela a tutti i lavoratori dipendenti del settore a prescindere dalla consistenza dell'organico;

lo schema di decreto interministeriale per l'istituzione del Fondo territoriale intersettoriale Trento attualmente alla firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tale decreto interministeriale dovrà essere adottato previa acquisizione dell'intesa con il Presidente della provincia autonoma di Trento. Il Fondo assicurerà tutela a tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che abbiano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della provincia, a prescindere dal numero di lavoratori occupati in azienda.

In conclusione segnalo che il numero complessivo di lavoratori ammessi a fruire dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito nei processi di agevolazione all'esodo – entro massimo cinque anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro – successivamente all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, è pari a 5.556 soggetti di cui 3.882 uomini e 1.674 donne, suddivisi per Fondo di solidarietà di riferimento come illustrato nella tabella che metto a disposizione degli onorevoli interroganti e della Commissione.

Decreto di adeguamento	Fondo	Uomini	Donne
83486 del 24-07-2014	F. solidarietà credito ordinario	3.280	1.315
82761 del 20-06-2014	F. solidarietà credito cooperativo	218	40
78459 del 17-01-2014	F. solidarietà assicurativi	384	319

ALLEGATO 2

**5-07959 Ciprini: Iniziative in materia di politiche
attive e servizi pubblici per il lavoro.**

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – pone all'attenzione del Governo il tema delle politiche attive e dei servizi per il lavoro.

Preliminarmente voglio precisare che il Governo ed in particolare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, hanno dato assoluta centralità al tema dei servizi per il lavoro e delle politiche attive attraverso l'adozione nell'ambito del *Jobs Act* del decreto legislativo n. 150 del 2015. Tale decreto istituisce la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro e la pone sotto il coordinamento dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). L'ANPAL ha, inoltre, il compito di migliorare la capacità di organizzazione e coordinamento delle istituzioni del mercato del lavoro e di predisporre politiche per l'adeguamento del lavoro in grado di agevolare la collocazione, o ricollocazione, dei disoccupati.

Ricordo, inoltre, che il 30 luglio 2015, il Governo e le Regioni hanno sottoscritto un accordo quadro sulle politiche attive del lavoro attraverso il quale si sono impegnati a garantire la continuità funzionamento dei centri per l'impiego, riconoscendo ad essi il ruolo di infrastruttura pubblica indispensabile per lo sviluppo delle politiche attive. I centri per l'impiego costituiscono, difatti, un attore importante nel mercato del lavoro, in grado di offrire servizi e misure di politica attiva a tutti gli utenti, sull'intero territorio nazionale.

A tale proposito, il Ministero che rappresento, in raccordo con il coordinamento delle regioni e con la Commissione europea, sta lavorando alla definizione del piano di rafforzamento dei servizi e delle

politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2015. Tale piano è volto a promuovere azioni di supporto alle riforme strutturali in tema di occupazione, mercato del lavoro, capitale umano e produttività, anche in linea con quanto richiede l'Unione europea – relativamente alla programmazione FSE 2014-2020 – in termini di investimento sulla modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro. Il Piano ha come obiettivo principale quello di rafforzare il coordinamento delle politiche attive del lavoro e la loro gestione sul territorio, aumentandone l'efficienza e l'efficacia, allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali delle prestazioni, fissati dal decreto legislativo n. 150 del 2015, e operando attraverso una *governance* multilivello. Nel precisare che a sostegno di tale piano sono previsti ingenti investimenti, ricordo che esso precede un *focus* sui centri per l'impiego e, in particolare, sul loro rafforzamento sia in termini qualitativi – e quindi di formazione – che quantitativi.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha già sottoscritto con le regioni Veneto, Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Lazio e Liguria, le convenzioni – previste dal comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2015 – finalizzate a regolare i rapporti e gli obblighi relativi alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; sono, invece, in via di definizione le convenzionali con le regioni Abruzzo e Puglia.

Con specifico riferimento alle regioni a statuto ordinario, ricordo che il Ministero del lavoro partecipa agli oneri di funziona-

mento dei servizi per l'impiego, nei limiti di 140 milioni annui per gli anni 2015 e 2016, in misura proporzionale al numero dei dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. A tale proposito, con

decreto del 18 novembre 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ripartito tra le regioni a statuto ordinario le risorse relative all'annualità 2015, mentre sono in corso le procedure di liquidazioni dei relativi importi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. Testo unificato C. 2656 Iori e abbinata (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	63
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	66
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 9.35.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.

Testo unificato C. 2656 Iori e abbinata.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, la relatrice, deputata Carnevali, ha svolto la relazione e si è svolto il dibattito.

Da, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (AP), rileva innanzitutto come la proposta di parere non tenga conto del punto cruciale, costituito dal rapporto tra la figura dell'educatore socio-pedagogico e quella dell'educatore socio-sanitario, rimarcando la gravità di tale assenza. Fa presente che la relatrice, pur avendo richiamato nella seduta di ieri il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2011, che ha escluso esplicitamente i titoli universitari rilasciati dalla facoltà di Pedagogia per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di ambito sanitario, non assume una posizione conseguente con tale previsione e sembra aderire a una sorta di «rivalsa» che mira a marginalizzare il ruolo professionale degli educatori socio-sanitari. Segnala, peraltro, che le perplessità espresse dalla relatrice rispetto agli articoli 6, comma 2 e 10, comma 2, dovrebbero essere riferite più propriamente agli ambiti di attività, ec-

cessivamente numerosi e articolati, e non alle discipline.

Preannuncia, pertanto, in modo convinto, il proprio voto contrario sulla proposta di parere, da lei giudicata parziale e insoddisfacente, che non tiene conto dei meccanismi della formazione universitaria. Osserva che in ambito sanitario il valore legale del titolo di studio deve avere come obiettivo primario la tutela della salute, ricordando che anche per gli educatori socio-sanitari è prevista la possibilità di conseguire la laurea magistrale.

Nel ribadire che la proposta di parere adotta una visione unilaterale che non tiene conto della realtà degli educatori socio-sanitari, manifesta stupore per l'assenza di una presa di posizione su tale aspetto da parte della Commissione affari sociali, sottolineando in proposito che non appare corretto delegare tali questioni esclusivamente alla Commissione cultura.

In conclusione, ribadisce la propria assoluta contrarietà al provvedimento in esame, che a suo parere non corrisponde affatto alle esigenze del Paese.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) segnala che l'assenza di osservazioni nel parere proposto dalla relatrice non appare coerente con l'impostazione critica assunta nelle premesse. Invita pertanto la relatrice ad inserire quanto meno un'osservazione rispetto alla formulazione dell'articolo 15.

Donata LENZI (PD), dichiarando preliminarmente di condividere la proposta del deputato Monchiero, ricorda alla collega Binetti che diversi deputati della Commissione hanno espresso una posizione decisamente diversa da quella da lei sostenuta. Ritiene che sia erroneo considerare indispensabile un percorso formativo universitario collegato alle facoltà di medicina al fine di svolgere attività professionali nel settore della sanità, richiamando in proposito le positive esperienze degli assistenti sociali e degli psicologi operanti in tale ambito. Pone,

quindi, in rilievo la necessità di integrare le competenze sulla base di diversi percorsi formativi.

Evidenza che a suo avviso, diversamente da quanto affermato dalla collega Binetti, il punto critico del provvedimento in esame è rappresentato dalla scelta di moltiplicare le figure professionali in luogo di un'opportuna unificazione, segnalando che potrebbe essere possibile apportare alcune correzioni nel prosieguo dell'iter del provvedimento in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, conviene con la considerazione della deputata Lenzi sull'effetto moltiplicatore, più che unificatore, del testo in discussione, richiamando la rilevanza dei momenti formativi che si aggiungono al percorso universitario, specialmente per quanto riguarda il sostegno umano ai pazienti. Nel condividere la proposta del collega Monchiero, suggerisce alla relatrice una modifica anche in relazione al rilievo contenuto nelle premesse circa l'opportunità di prevedere un'unica figura di educatore professionale, prevedendo l'auspicio di una soluzione in tal senso in luogo di quella che può apparire come una sorta di recriminazione rispetto ad una scelta ineluttabile.

Segnala, inoltre, alla deputata Binetti che le perplessità espresse nelle premesse del parere in relazione agli articoli 6, comma 2 e 10, comma 2, non si riferiscono alle attività che l'educatore professionale è chiamato a svolgere bensì all'indicazione delle conoscenze e delle competenze in determinate discipline che si ritengono necessarie, contenuta nella prima parte delle disposizioni richiamate.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, confermando quanto da ultimo chiarito dal presidente Marazziti, segnala alla deputata Binetti che il richiamo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2011, inserito nella propria relazione, ha lo scopo di illustrare la normativa esistente senza che ciò impli-

chi un'adesione ai suoi contenuti. Osserva, quindi, che la posizione assunta dalla collega appare divergente rispetto a quella prevalente all'interno della Commissione e, pertanto, non può trovare spazio all'interno del parere.

Riformula quindi la proposta di parere tenendo conto delle considerazioni svolte dal deputato Monchiero e dal presidente Marazziti (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.10.

ALLEGATO 1

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo. Testo unificato C. 2656 Iori e abbinata.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2656 Iori e abbinata, recante: « Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo », risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

osservato preliminarmente che sarebbe stato preferibile disciplinare un'unica figura di educatore professionale, prevedendo all'uopo un Corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione e, quindi, dei Corsi biennali di specializzazione differenziati, con indirizzo sanitario o pedagogico;

espresso comunque apprezzamento per il provvedimento in oggetto cui si attribuisce il merito di regolamentare le figure operanti in campo pedagogico, disciplinandone i percorsi formativi, al fine di garantire l'erogazione con omogeneità di servizi e interventi educativi di qualità e adeguati ai fabbisogni della popolazione;

espresse, in particolare, alcune perplessità con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 10, comma 2, nella parte in cui prevedono l'elenco delle discipline che devono rientrare nella sfera di conoscenza e di competenza del-

l'operatore socio-pedagogico e del pedagogo, in quanto si ritiene che l'individuazione di tali discipline dovrebbe spettare a un organismo di carattere tecnico e non direttamente al legislatore;

considerato che gli articoli 3, comma 3, e 4, comma 1, prevedono un numero particolarmente elevato e variegato di ambiti e di servizi, pubblici e privati, nei quali l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo svolgono le rispettive attività, ragione per cui si reputa essenziale prevedere un tirocinio adeguato, soprattutto alla luce del fatto che, ai sensi della normativa vigente, si prevede un tirocinio pari a circa 1500 ore per l'educatore professionale;

evidenziato altresì che l'articolo 15, al comma 2, recante una disposizione transitoria ai sensi della quale possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione, anche a distanza, coloro che svolgano o abbiano svolto attività di educatore per un certo periodo di tempo, non specifica il termine entro il quale i soggetti che ne abbiano i requisiti possano avvalersi della predetta possibilità,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo. Testo unificato C. 2656 Iori e abbinata.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2656 Iori e abbinata, recante: « Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogo », quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

osservato preliminarmente che rimane auspicabile disciplinare un'unica figura di educatore professionale, prevedendo all'uopo un Corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione e, quindi, Corsi biennali di specializzazione differenziati, con indirizzo sanitario o pedagogico;

espresso comunque apprezzamento per il provvedimento in oggetto cui si attribuisce il merito di regolamentare le figure operanti in campo pedagogico, disciplinandone i percorsi formativi, al fine di garantire l'erogazione con omogeneità di servizi e interventi educativi di qualità e adeguati ai fabbisogni della popolazione;

espresse, in particolare, alcune perplessità con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 10, comma 2, nella parte in cui prevedono l'elenco delle discipline che devono rientrare nella sfera di conoscenza e di competenza dell'operatore socio-pedagogico e del pedagogo, in quanto si ritiene che l'individuazione di tali discipline dovrebbe spettare a un organismo di carattere tecnico e non direttamente al legislatore;

considerato che gli articoli 3, comma 3, e 4, comma 1, prevedono un numero particolarmente elevato e variegato di ambiti e di servizi, pubblici e privati, nei quali l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo svolgono le rispettive attività, ragione per cui si reputa essenziale prevedere un tirocinio adeguato, soprattutto alla luce del fatto che, ai sensi della normativa vigente, si prevede un tirocinio pari a circa 1500 ore per l'educatore professionale;

evidenziato altresì che l'articolo 15, al comma 2, recante una disposizione transitoria ai sensi della quale possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione, anche a distanza, coloro che svolgano o abbiano svolto attività di educatore per un certo periodo di tempo, non specifica il termine entro il quale i soggetti che ne abbiano i requisiti possano avvalersi della predetta possibilità,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 15, comma 2, il termine entro il quale i soggetti in possesso di determinati requisiti, previsti dalla stessa disposizione, possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagoga. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti. (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	68
Assistenza disabili gravi. S. 2232, approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	70
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	73

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».	
Audizione del segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Marcello Mochi Onori, del direttore della Conferenza Stato-Regioni, Antonio Naddeo, e del direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Paolo Pietrangelo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.05.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagoga.

Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), *relatore*, fa presente che la Commis-

sione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla VII Commissione Cultura, sul testo unificato delle proposte di legge C. 2356 Iori e C. 3247 Binetti, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente.

Il testo unificato intende disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore socio-pedagogico e di pedagoga, nonché, per alcuni aspetti, la professione di educatore professionale socio-sanitario, nuova denominazione dell'attuale educatore professionale. A tal fine, stabilisce, in particolare, che l'esercizio delle rispettive attività è consentito solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagoga e di educatore professionale socio-sanitario.

Sottolinea come il testo riguardi un'ampia platea di destinatari, impegnati nel settore dell'assistenza, soprattutto a livello di enti locali.

Nel dettaglio, l'articolo 1 individua le professioni sulle quali il testo unificato interviene. In particolare, esplicita che per l'educatore professionale socio-sanitario continua ad applicarsi, per quanto non espressamente previsto, la normativa vigente recata dal decreto ministeriale n. 520 del 1998. Evidenzia, inoltre, che si intende valorizzare le professioni di educatore socio-pedagogico e di pedagogista, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale. L'articolo 2 reca la definizione delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, entrambe caratterizzate da autonomia scientifica e responsabilità deontologica, in particolare specificando che il pedagogista è un professionista di livello apicale. Entrambe le figure professionali operano nel campo dell'educazione formale e di quella non formale, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, ove possibile, mediante forme di collaborazione, svolgendo interventi in vari contesti educativi e formativi, su individui e gruppi, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

Gli articoli 3 e 4 individuano gli ambiti dell'attività professionale, nonché i contesti in cui la stessa è esercitata. In particolare, l'articolo 3 specifica che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nonché nei servizi socio-sanitari, con riferimento agli aspetti socio-educativi e che l'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e presidi sanitari, nonché nei servizi e presidi socio-sanitari (e non anche, come invece attualmente prevede il decreto ministeriale n. 520 del 1998, nelle strutture socio-educative). Con riferimento agli ambiti prioritari di intervento dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista, fa riferimento ai seguenti:

educativo e formativo; scolastico; socio-sanitario e della salute, con riguardo agli aspetti socio-educativi; socio-assistenziale; della genitorialità e della famiglia; ambientale; culturale; sportivo e motorio; giudiziario; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4 elenca le diverse tipologie di servizi nei quali l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, in particolare, operano, specificando che possono essere pubblici o privati. Si tratta, fra l'altro, di: servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale; servizi educativi da 0 a 3 anni; servizi extrascolastici per l'infanzia, nonché per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica; servizi educativi nelle scuole; servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza, in particolare in ambito familiare; servizi educativi di promozione del benessere e della salute; servizi educativi, ludici, artistico-espressivi e del tempo libero per soggetti di ogni età; servizi per anziani; servizi di educazione formale e non formale per adulti; servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi di educazione ambientale e sui beni culturali; servizi educativi nel campo dell'informazione e della comunicazione; servizi educativi nei contesti lavorativi e nei servizi di formazione, collocamento, consulenza; servizi per la rieducazione e la risocializzazione di soggetti detenuti e servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario; servizi per l'aggiornamento e la formazione iniziale di educatori e di pedagogisti.

Gli articoli 5 e 9 riconoscono all'educatore professionale socio-pedagogico e al pedagogista le conoscenze, competenze e abilità proprie, rispettivamente, delle aree di professionalità del 6° e 7° livello del Quadro europeo delle qualifiche.

Gli articoli 6 e 10 precisano le attività professionali e le competenze, rispettivamente, dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista.

Gli articoli 7, 11 e 13 disciplinano la formazione universitaria necessaria.

Gli articoli 8 e 12 sono stati soppressi nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 14 prevede che le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista rientrano fra le professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla legge n. 4 del 2013. Dispone altresì che le stesse professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono inserite negli elenchi e nelle banche dati dei soggetti deputati alla classificazione e alla declaratoria delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

L'articolo 15 reca la disciplina transitoria e le norme finali. In particolare, dispone che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita direttamente a chi, alla data di entrata in vigore della legge, è in possesso di un diploma o di un attestato che, entro 90 giorni dalla medesima data, è riconosciuto equipollente a un diploma di laurea della classe L-19. A tal fine, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È, altresì, attribuita direttamente a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati nel testo, che abbiano almeno 50 anni di età o, in alternativa, 25 anni di servizio. Prevede infine che, in via transitoria, la medesima qualifica è acquisita, previo superamento di un corso intensivo di formazione di almeno un anno, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, da chi sia inquadrato nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, con il profilo di educatore, a seguito di un pubblico concorso, ovvero da chi abbia svolto l'attività di educatore per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per questa seconda fattispecie dispone che l'attività svolta è dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro ovvero con autocertificazione. Le modalità di accesso e di svolgi-

mento del corso e della prova scritta finale devono essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 16 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Rileva come appaiano meritevoli di approfondimento alcune criticità legate all'impatto della nuova normativa sul sistema vigente a livello di enti locali ed alla disciplina transitoria.

Ricorda infine che, trattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare, non è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata.

Nessun altro chiedendo di intervenire Gianpiero D'ALIA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Assistenza disabili gravi.

S. 2232, approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 11^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Ivan CATALANO (Misto), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla 11a Commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato il parere sul disegno di legge S. 2232, approvato, in un testo unificato, dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 10 settembre 2015, un parere favorevole con una condizione.

Il disegno di legge, che è composto da 10 articoli, deve essere inquadrato nel contesto normativo riferibile ai diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

L'articolo 1 individua le finalità della legge che, in linea generale, in attuazione dei principi costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è diretta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità. Più specificamente destinatari delle previste misure di assistenza, cura e protezione sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori, e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili.

L'articolo 2 disciplina le modalità di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire su tutto il territorio nazionale ai soggetti di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Tale definizione avviene nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che rimette alla legge statale la determinazione dei livelli essenziali di assistenza da garantire sul territorio nazionale nelle materie diverse dalla sanità, prendendo a riferimento macroaree di intervento e stabilendo per ciascuna macroarea i costi e i fabbisogni *standard*, nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

Viene comunque stabilito che, nelle more del completamento del procedimento di cui al medesimo articolo 13, con decreto del Ministro del lavoro e delle po-

litiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, vengono definiti gli obiettivi di servizio da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3. Rileva in proposito che, nel corso dell'esame alla Camera, è stata recepita la condizione formulata nel parere della Commissione, che richiedeva appunto l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'emanazione del citato decreto ministeriale.

L'articolo 3, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo è subordinata alla presenza di requisiti da individuare con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di concerto con quello dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Le Regioni definiscono i criteri per l'erogazione dei finanziamenti, la verifica dell'attuazione dell'attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti medesimi.

Ai sensi dell'articolo 4, il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, a sviluppare interventi volti a favorire la deistituzionalizzazione ed il supporto alla domiciliarità, ad effettuare interventi di emergenza, a realizzare programmi ed interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare o di analoghe strutture residenziali previste dalle leggi regionali, nonché a sviluppare programmi di apprendimento, di recupero di capacità e di nuove competenze necessarie alla gestione della vita quotidiana da parte dei soggetti di cui all'articolo 1. Al finanziamento dei programmi e degli interventi citati possono concorrere le Regioni, gli enti locali, gli organismi del terzo settore nonché altri soggetti di diritto privato.

L'articolo 5 disciplina la detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, con l'incremento da 530 a 750 della detraibilità dei premi per assicurazioni versati per rischi di morte.

L'articolo 6 disciplina le agevolazioni a vantaggio dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata.

Gli articoli 7 e 8 prevedono, rispettivamente, campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri per diffondere la conoscenza delle nuove disposizioni e la trasmissione annuale alle Camere, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di assistenza ai disabili gravi privi di sostegno familiare.

Gli articoli 9 e 10 dispongono infine, rispettivamente, sulla copertura finanziaria e sull'entrata in vigore del provvedimento.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 aprile 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.15.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

Audizione del segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Marcello Mochi Onori, del direttore della Conferenza Stato-Regioni, Antonio Naddeo, e del direttore generale

della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Paolo Pietrangelo.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Marcello MOCHI ONORI, *segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, Antonio NADDEO, *direttore della Conferenza Stato-Regioni*, e Paolo PIETRANGELO, *direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il presidente Gianpiero D'ALIA e il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD).

Paolo PIETRANGELO, *direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*, Antonio NADDEO, *direttore della Conferenza Stato-Regioni*, e Marcello MOCHI ONORI, *segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome* forniscono ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.05.

ALLEGATO

Assistenza disabili gravi (S. 2232, approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2232, recante « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare », approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati;

richiamato il parere espresso in data 10 settembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

considerato che il contenuto del testo unificato risulta riconducibile alle materie « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.), e « politiche sociali », di competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);

condivisa la finalità del provvedimento di garantire assistenza alle persone affette da disabilità grave sprovviste di un adeguato sostegno familiare;

rilevato che il provvedimento, nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione, prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (articolo 2, comma 1, che richiama l'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68), per l'individuazione degli obiettivi di servizio da erogare alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (articolo 2, comma 2) e per la determinazione dei requisiti di accesso al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e per la ripartizione annuale del Fondo (articolo 3, comma 2);

valutato positivamente il recepimento, nel corso dell'esame alla Camera, della condizione formulata nel parere espresso da questa Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Consigliere di Stato del Cantone Ticino, Norman Gobbi, sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

AUDIZIONI

Mercoledì 13 aprile 2016. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione del Consigliere di Stato del Cantone Ticino, Norman Gobbi, sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Norman GOBBI, *Consigliere di Stato del Cantone Ticino, direttore del dipartimento delle istituzioni*, Christian VITTA, *Consigliere di Stato del Cantone Ticino, direttore del dipartimento delle finanze e dell'economia* e Lino RAMELLI, *direttore della Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore Federico FORNARO (PD), i deputati Daniele MARANTELLI (PD), Simonetta RUBINATO (PD) e Giancarlo GIORGETTI, *presidente*.

Norman GOBBI, *Consigliere di Stato del Cantone Ticino, direttore del dipartimento delle istituzioni*, Christian VITTA, *Consigliere di Stato del Cantone Ticino, direttore del dipartimento delle finanze e dell'economia* e Lino RAMELLI, *direttore della Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la relazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	75
Sull'ordine dei lavori	75
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016 (Seguito dell'esame e approvazione)	75
ALLEGATO 1 (Testo riformulato dal relatore e approvato dalla Commissione nella seduta del 13 aprile 2016)	78
Audizione del direttore di Rai 1, Andrea Fabiano, e del direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai, Carlo Verdelli (Svolgimento e conclusione)	76
Comunicazioni del presidente	76
ALLEGATO 2 (Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione – n. 429/2092)	88
AVVERTENZA	77

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 13 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Francesco VERDUCCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco VERDUCCI, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Sull'ordine dei lavori.

Francesco VERDUCCI, *presidente*, dà la parola al deputato Peluffo sull'ordine dei lavori.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), acquisito il consenso informale degli altri gruppi, chiede che sia invertito l'ordine del giorno della seduta anticipando l'esame della delibera in materia di comunicazione politica relativa alle elezioni comunali 2016.

Francesco VERDUCCI, *presidente*, constata che non vi sono obiezioni e che pertanto così rimane stabilito.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016.

(Seguito dell'esame e approvazione).

Francesco VERDUCCI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello

scorso 6 aprile si è chiusa la discussione generale e che nel termine stabilito non sono pervenute proposte emendative.

Fa quindi presente di aver proceduto ad una riformulazione del testo (*vedi allegato 1*), accogliendo al comma 2 dell'articolo 3 la proposta del collega Lupi di estendere la platea dei soggetti legittimati a partecipare alla prima fase della comunicazione politica anche alle singole componenti costituite nell'ambito dei gruppi misti consiliari.

Fa altresì presente che, per esigenze di coordinamento, anche il successivo comma 3 è stato modificato, nel senso di prevedere che il tempo disponibile sia ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nel ringraziare il relatore Verducci per il lavoro svolto, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo alla delibera in esame.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo alla delibera in esame.

Francesco VERDUCCI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione lo schema di provvedimento recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016 ».

La Commissione approva all'unanimità.

Audizione del direttore di Rai 1, Andrea Fabiano, e del direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai, Carlo Verdelli.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco VERDUCCI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo, aver-

tendo che la pubblicità sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori dei senatori Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) e Alberto AIROLA (M5S) e del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), Francesco VERDUCCI, *presidente*, risponde sulle questioni poste.

Andrea FABIANO, *direttore di Rai 1*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Pino PISICCHIO (Misto), i senatori Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), Riccardo VILLARI (GAL), Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII) e Salvatore MARGIOTTA (PD), i deputati Maurizio LUPI (AP), Nicola FRATOIANNI (SEL) e Michele ANZALDI (PD), il senatore Alberto AIROLA (M5S), il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL), il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC) e Francesco VERDUCCI, *presidente*.

Carlo VERDELLI, *direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai*, risponde ai quesiti posti.

Francesco VERDUCCI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Francesco VERDUCCI, *presidente*, comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, il quesito n. 429/2092, per il quale è perve-

nuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 16.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Documento n. 9 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016.

(Testo riformulato dal relatore e approvato dalla Commissione nella seduta del 13 aprile 2016)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premessi che:

con decreto del ministro dell'interno dell'8 aprile 2016 sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 19 giugno 2016;

con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 8 del 1° marzo 2016 sono state fissate per il giorno 8 maggio 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 22 maggio 2016;

con delibera della giunta regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 541 del 1° aprile 2016 sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 19 giugno 2016;

con delibera della giunta regionale della regione autonoma della Sardegna n. 19/1 dell'8 aprile 2016 sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 19 giugno 2016;

con decreto dell'assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica della regione Siciliana n. 26 del 4 aprile 2016 sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 19 giugno 2016;

con decreto del presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta n. 44 del 12 febbraio 2016, sono state fissate per il giorno 15 maggio 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 29 maggio 2016;

visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « *Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni* »;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il « *Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali* »;

vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante « *Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali* »;

vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante « *Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale* »;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il « *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* »;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante « *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige* »;

visto il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il « *Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013* »;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante « *Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della*

regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 »;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la « *Legge elettorale regionale* » e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante « *Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49* »;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante « *Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14* »;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante « *Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale* »;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante « *Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995* »;

vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante « *Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali* »;

visto lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

vista la legge della regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante « *Indizione delle elezioni comunali e provinciali* »;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione siciliana;

visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente

della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante « *Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana* »;

vista la legge della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante « *Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali* »;

vista la legge della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante « *Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali* »;

vista la legge della Regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante « *Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere* »;

vista la legge regionale della Regione siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante « *Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane* »;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

vista la legge della regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante « *Disposizioni in materia di elezioni comunali* », come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34;

vista la legge della regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34, recante « *Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche* », come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 39;

rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigi-

lanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano su tutto il territorio nazionale.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale di cui all'articolo 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della Rai per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

Articolo 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale e provinciale autonomamente disposte dalla Rai).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4.

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di con-

tenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali,

sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illu-

strano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

Articolo 6.

(Tribune elettorali).

1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la Rai organizza e trasmette sulle reti regionali e provinciali, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un

rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.

5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali e provinciali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il

conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

Articolo 7.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di ottimo ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali o provinciali della Rai delle regioni e delle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali o provinciali.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni fino al termine di efficacia della presente delibera.

Articolo 9.

(Trasmissioni televideo per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 10.

(Trasmissioni per i non vedenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 11.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare di vigilanza.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 12.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale).

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi

della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 13.

(Entrata in vigore).

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

**QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (n. 429/2092).**

LUPI. – *Al Presidente e al direttore generale della Rai* – Premesso che:

la Rai s.p.a. è un'impresa pubblica, sotto forma societaria (in cui lo Stato ha una partecipazione rilevante), operante nel settore dei servizi pubblici di telecomunicazioni radio e televisive in concessione;

oltre ad essere assoggettata a penetranti poteri di vigilanza e di nomina da parte dello Stato, essa è costituita per soddisfare l'interesse generale (ai sensi dell'articolo 7 decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177) della collettività nazionale al pluralismo, alla democraticità e all'imparzialità dell'informazione;

la Rai, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, deve realizzare una programmazione che sia in linea con i principi del pluralismo dei mezzi di comunicazione, a tutela della libertà di espressione di ogni individuo, dei principi di obiettività, completezza, lealtà, imparzialità dell'informazione, anche riguardo alle diverse opinioni e tendenze politiche e sociali, come stabilito all'articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo Unico della radiotelevisione;

il contratto di servizio, stipulato il 6 luglio 2011 e scaduto a fine 2012, ma tuttora vigente, in quanto non rinnovato, all'articolo 2, al comma 3, lettera d), sui i principi generali prevede che la concessionaria debba: «assicurare un elevato livello qualitativo della programmazione informativa, (...) i cui tratti distintivi sono costituiti dal pluralismo, la completezza, l'imparzialità, obiettività, (...), la deontologia professionale e la garanzia di un contraddittorio adeguato, effettivo e leale, così da garantire l'informazione, l'appren-

dimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati »;

inoltre all'articolo 4, primo comma, il contratto afferma che «la Rai assicura la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo »;

in relazione alla puntata di «Ballarò» andata in onda su Rai Tre martedì 22 marzo, si ravvisa la presenza di due collegamenti esterni con lo studio: il Segretario federale della Lega Nord on. Matteo Salvini e il signor Alessandro Morelli, presentato in qualità di giornalista direttore de «La Padania», che, in quanto testata giornalistica ha chiuso il 1° dicembre 2014. Il signor Morelli è, al massimo, direttore di Radio Padania. In realtà, il signor Morelli, è il capogruppo della Lega Nord al consiglio comunale di Milano. Un teatrino più simile ad un *panel* di una convention di partito che ad un sano servizio pubblico;

si chiede di sapere:

come sia possibile garantire il rispetto dei principi di pluralismo e garanzia del contraddittorio di cui sopra, in un contesto dove uno dei soggetti che interloquisce con un leader politico nazionale, viene presentato come giornalista, mentre è di fatto un suo sottoposto, nonché dipendente di un'emittente radiofonica dello stesso partito;

se sia questa l'idea di imparzialità che il servizio pubblico vuole garantire alla vigilia del periodo elettorale;

se un servizio pubblico chiaramente improntato alla qualità della narrazione e alla rappresentanza di tutte le idee e sensibilità in campo, come delineato in questa Commissione dal direttore generale dottor Campo Dall'Orto, possa consentire un momento in diretta in prima serata così evidentemente e ingiustificatamente autoreferenziale;

quali provvedimenti la presidente e il direttore generale intendano adottare al fine di assicurare il pluralismo informativo nella modalità di comunicazione politica della trasmissione « Ballarò », non in linea con i principi, con gli obblighi del contratto di servizio sopra citati, nonché con i più basilari principi di qualità di una trasmissione televisiva del servizio pubblico. (429/2092)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come l'organizzazione della puntata di Ballarò di martedì 22 marzo 2016 abbia risentito inevitabilmente

degli attentati terroristici di Bruxelles, avvenuti poco dopo le 8 del mattino di quello stesso giorno. Tale fatto sconvolgente ha infatti imposto un cambio totale dei temi in scaletta e di conseguenza la puntata è stata costruita completamente ex novo rispetto a quanto deciso durante la settimana di preparazione.

Nello specifico, si rileva come non ci sia stata alcuna concomitanza temporale di ospiti dello stesso partito, tenuto conto del fatto che l'On. Matteo Salvini ed Alessandro Morelli sono intervenuti in momenti diversi della puntata.

Inoltre, la partecipazione di Alessandro Morelli era in qualità di giornalista e Direttore di Radio Padania e non di consigliere comunale esponente della Lega. Tale qualità si sarebbe potuta evincere anche dal sottopancia che ha accompagnato il suo intervento solo che questo è stato caratterizzato da un errore grafico, infatti è apparso « Direttore Padania », anziché correttamente « Direttore Radio Padania ». Purtroppo si è trattato di un refuso dettato dall'eccezionalità della giornata di cui la redazione si scusa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
COMMISSIONE PLENARIA:	
Seguito dell'audizione del Prefetto di Napoli, Gerarda Pantalone (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	90
Comunicazione della Presidente	90

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 aprile 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.05 alle 14.40.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 13 aprile 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI, indi del vicepresidente Luigi GAETTI, indi della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.45.

**Seguito dell'audizione del Prefetto di Napoli,
Gerarda Pantalone.**

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, ricorda che l'audizione del Prefetto di Napoli, Gerarda Pantalone, ha avuto inizio nella seduta del 23 marzo 2016. Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Gerarda Pantalone per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazione della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che lunedì 18 e martedì 19 aprile 2016 la Commissione svolgerà una missione a Milano.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Modifica nella composizione	91
Comunicazioni del Presidente	91

Mercoledì 13 aprile 2016. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.10.

Modifica nella composizione.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) informa che, il Presidente della Camera dei deputati, lo scorso 12 aprile ha chiamato a far parte del Comitato l'onorevole Lorenzo Guerini in sostituzione dell'onorevole Paolo Vitelli, cessato dal mandato parlamentare.

A nome di tutti i componenti del Comitato, rivolge all'onorevole Guerini un saluto di benvenuto.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori CASSON (PD) ed ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 10.40.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Senior Military Advisor UNSMIL, generale C.A. Paolo Serra (*Svolgimento e conclusione*) 92

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di un'indagine conoscitiva su verifica del numero e funzionamento degli attuali accordi di riammissione di migranti in essere con Paesi terzi e proposte di eventuali nuove intese bilaterali necessarie (*Deliberazione*) 93

ALLEGATO (*Programma*) 94

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 aprile 2016. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Senior Military Advisor UNSMIL, generale C.A. Paolo Serra.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il generale Paolo SERRA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, il deputato Massimo ARTINI (MISTO) a più riprese, i senatori Riccardo MAZZONI (ALA) a più riprese, e Giuseppe ESPOSITO (AP), il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD), il senatore Paolo ARRIGONI (LNA) e la deputata Maria Chiara GADDA (PD).

Risponde il generale Paolo SERRA, a più riprese, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, autorizza la pubblicazione della documentazione illustrata dal generale Serra in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il generale Serra, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 aprile 2016. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 10.20.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva su verifica del numero e funzionamento degli attuali accordi di riammissione di migranti in essere con Paesi terzi e proposte di eventuali nuove intese bilaterali necessarie.

(Deliberazione).

Laura RAVETTO, *presidente*, ricorda che, nella riunione del 30 marzo scorso,

l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del Comitato, ha concordato di avviare le procedure necessarie all'avvio di una indagine conoscitiva su verifica del numero e funzionamento degli attuali accordi di riammissione di migranti in essere con Paesi terzi e proposte di eventuali nuove intese bilaterali necessarie.

Avverte che, ai fini della deliberazione dell'indagine, ha trasmesso ai Presidenti di Camera e Senato il programma (*vedi allegato*), sul quale è stata acquisita l'intesa dei medesimi, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento della Camera.

Ricorda quindi che l'indagine avrà termine entro il 31 marzo 2017.

Il Comitato delibera quindi di svolgere l'indagine conoscitiva sulla base del predetto programma.

La seduta termina alle 10.25.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva su « Verifica del numero e funzionamento degli attuali accordi di riammissione di migranti in essere con Paesi terzi e proposte di eventuali nuove intese bilaterali necessarie ».

PROGRAMMA

Il Comitato Schengen, nell'ambito delle proprie competenze disciplinate dalla normativa vigente, in particolare dall'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ferme restando le competenze delle Commissioni permanenti delle Camere, intende svolgere una indagine conoscitiva per verificare numero e funzionamento degli attuali accordi di riammissione di migranti in essere con Paesi terzi e proposte di eventuali nuove intese bilaterali necessarie.

I recenti flussi migratori che hanno interessato l'Italia dimostrano che interesse principale dei migranti è prevalentemente quello di raggiungere i propri familiari residenti nei Paesi del Nord Europa. Il Comitato intende approfondire le problematiche connesse alla conclusione di accordi di riammissione con i Paesi di provenienza dei migranti, anche in considerazione del fatto che un'efficace azione di contrasto all'immigrazione clandestina in Italia è stata realizzata in passato con la stipulazione di una serie di accordi bilaterali in materia di immigrazione. Con alcuni Paesi, e specificamente con quelli a più alta pressione migratoria, sono stati perfezionati pacchetti di intese di portata più ampia che prevedono non soltanto accordi di riammissione, ma anche intese di cooperazione di polizia, nonché accordi in materia di lavoro. Appare opportuno svolgere un approfondimento in tal senso, anche in riferimento all'impiego di lavoratori immigrati nei settori economici del Paese, alla luce delle recenti dinamiche migratorie che hanno interessato il terri-

torio nazionale, con impiego di lavoratori stranieri nei settori dei servizi, dell'industria, in particolare manifatturiera e delle costruzioni, dell'agricoltura e del lavoro domestico.

In questo senso, il Comitato ritiene che per il futuro gli accordi economici e commerciali conclusi dall'Europa contengano anche clausole inerenti la sfera dei diritti umani, civili e politici e la realtà sociale delle persone nei Paesi di provenienza dei flussi migratori. In alcuni dei Paesi di provenienza, d'altra parte, la situazione politica non consente, ad oggi, un controllo del territorio, né può garantire il rispetto dei diritti umani dei migranti. Secondo quanto risulta al Comitato, ciò renderebbe impraticabile, allo stato attuale, ogni ipotesi di collaborazione migratoria finalizzata al rimpatrio dei migranti verso tale Paese. In tal senso, il parametro della sicurezza della popolazione risulta connesso alla stabilità politica, in quanto entrambi sono elementi fondamentali per una gestione razionale, sostenibile e rispettosa dei diritti umani nell'ambito dei fenomeni migratori.

Alla luce di tali evidenze, con la presente indagine il Comitato Schengen intende approfondire la conoscenza delle misure poste in essere dall'Unione europea per la conclusione con diversi *partner* dell'area mediterranea di partenariati di mobilità e sicurezza, dichiarazioni politiche quadro su tutti i temi della cooperazione in materia migratoria e di asilo, che prevedono, tra l'altro, la conclusione di

accordi di riammissione con i Paesi dell’Africa e del Medio e Estremo Oriente. È interesse inoltre del Comitato conoscere eventuali processi di sviluppo di centri per migranti in Nord Africa, finalizzati a facilitare lo *screening* e le operazioni di ritorno volontario dei migranti economici, così come l’identificazione di persone che hanno bisogno di aiuto, anche attraverso la possibilità di allestire campi gestiti dalle organizzazioni internazionali, come per esempio OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) e UNHCR (Agenzia dell’ONU per i rifugiati), per fornire adeguate garanzie sulla qualità della vita in questi centri. A questo riguardo, il Comitato intende approfondire la conoscenza di tali realtà, anche in chiave comparativa con il sistema delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, vigente nel nostro Paese.

Nell’ambito dell’indagine il Comitato intende pertanto procedere all’audizione di:

Ministri e altri rappresentanti del Governo competenti in materia (Interno, Affari esteri, politiche dell’Unione europea, Lavoro e politiche sociali, e così via);

rappresentanti diplomatici dell’Italia in Paesi stranieri e di Paesi stranieri in Italia;

esponenti di organismi internazionali ed europei (Commissione europea, Parlamento europeo, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Consiglio di amministrazione di Europol, Agenzia europea per i diritti fondamentali, e così via) e rappresentanti di amministrazioni di altri Paesi esperti del settore;

rappresentanti di regioni, province e enti locali;

prefetti e rappresentanti delle Commissioni territoriali nazionali, delle Forze dell’ordine e delle Forze Armate;

rappresentanti di associazioni di lavoratori e imprenditori, nonché di immigrati e di organizzazioni non governative del settore;

esperti e altri rappresentanti di istituzioni e organismi interessati alle tematiche dell’immigrazione e del lavoro.

Il Comitato si riserva di partecipare con proprie delegazioni a convegni e seminari su tematiche oggetto dell’indagine, nonché di svolgere missioni ove ritenute necessarie: tali iniziative saranno sottoposte caso per caso alla prescritta autorizzazione dei Presidenti delle Camere.

L’indagine dovrà concludersi entro il 31 marzo 2017.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	96
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	96

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 aprile 2016. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. — Intervengono per l'Agenzia delle entrate il direttore, Rossella Orlandi, il direttore centrale gestione tributi, Paolo Savini, il direttore centrale tecnologie e innovazione, Giuseppe Buono, e il capo ufficio stampa, Sergio Mazzei.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Salvatore SCIASCIA (FI-Pdl XVII), il deputato Alessandro PAGANO (AP), il deputato Paolo PETRINI (PD) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, e Giuseppe BUONO, *direttore centrale tecnologie e innovazione dell'Agenzia delle entrate*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
Audizione del comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, Sergio Pascali, e del comandante del Noe di Potenza, Luigi Vaglio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	97

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 aprile 2016. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.15 alle 8.40.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, Sergio Pascali, e del comandante del Noe di Potenza, Luigi Vaglio.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, Sergio Pascali, e del comandante del Noe di Potenza, Luigi Vaglio, che ringrazia per la presenza.

Sergio PASCALI, *comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente*, e Luigi VAGLIO, *comandante del Noe di Potenza*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), Bartolomeo PEPE (GAL) e Francesco SCALIA (PD).

Sergio PASCALI, *comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente*, e Luigi VAGLIO, *comandante del Noe di Potenza*, rispondono ai quesiti posti; quindi chiedono che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Sergio PASCALI, *comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente*, e Luigi VAGLIO, *comandante del Noe di Potenza*, forniscono ulteriori elementi di precisazione.

Intervengono a più riprese, per porre ulteriori quesiti e formulare osservazioni, il senatore Bartolomeo PEPE (GAL), i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Miriam COMINELLI (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Luigi VAGLIO, *comandante del Noe di Potenza*, risponde ai quesiti posti; chiede quindi che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	99
Audizione di Giovanni Intrevado (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 aprile 2016. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.10.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 13 aprile 2016. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare la dottoressa Tintisona di compiere un approfondimento sulle tematiche oggetto dell'odierna audizione di Giovanni Intrevado;

incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna di acquisire sommarie informazioni da una

persona informata dei fatti nonché di approfondire alcune tematiche relative al recapito delle lettere di Moro.

Comunica inoltre che:

l'8 aprile 2016 l'Archivio storico del Senato ha consegnato un DVD contenente la rassegna stampa sul caso Moro dell'archivio della cessata Commissione terrorismo e stragi;

il 12 aprile 2016 il tenente colonnello Giraudo ha depositato una nota, riservata, relativa a Antonio Fissore e una nota, riservata a Giuseppe Biancucci e Roberta Angellotti;

il 13 aprile 2016 il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, di libera consultazione, relativa al generale Pietro Viti;

nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, di libera consultazione, su accertamenti compiuti in relazione a immobili siti in via Trionfale;

nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, relativa a accertamenti compiuti su persone al corrente dei fatti;

nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una nota, di libera consultazione, relativa agli scambi intercorsi con la Associated Press.

Illustra infine il programma di audizioni della Commissione.

Audizione di Giovanni Intrevado.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione di Giovanni Intrevado e gli pone una serie di quesiti, ai quali Giovanni Intrevado risponde.

Il senatore Federico FORNARO (PD) chiede che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, con reiterate osservazioni e quesiti, i deputati Gero GRASSI (PD) e Fabio LAVAGNO (PD) e i senatori Federico FORNARO (PD), Miguel GOTOR (PD) e Pietro LIUZZI (CoR), nonché Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Giovanni INTREVADO.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Giovanni Intrevado e dichiara conclusa l'audizione. Propone poi che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 16.30

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	101
Seguito audizione dell'Ispettore generale della Sanità militare (IGESAN) del Ministero della difesa, Enrico Tomao (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	101

AUDIZIONI

Mercoledì 13 aprile 2016. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito audizione dell'Ispettore generale della Sanità militare (IGESAN) del Ministero della difesa, Enrico Tomao.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 marzo scorso l'Ispettore generale ha svolto un'ampia relazione sul tema oggetto dell'inchiesta, ma, a causa dell'inizio dei lavori in Assemblea, era mancato il tempo per consentire ai commissari di avanzare i relativi quesiti. Il Generale Tomao è stato pertanto invitato alla seduta odierna per dare risposta alle richieste informative che la Commissione ha provveduto a trasmettergli nei giorni scorsi.

Enrico TOMAO, *Ispettore generale della Sanità militare (IGESAN)*, svolge una relazione contenente gli elementi informativi richiesti dai componenti della Commissione.

Roberto BISELLI, *Vice Capo Servizio sanitario Aeronautica Militare*, interviene per fornire alcune precisazioni.

Intervengono per porre ulteriori domande e formulare osservazioni i deputati Ivan CATALANO (MISTO), Donatella DURANTI (SI-SEL), Paolo COVA (PD), Maria Amato (PD), Diego ZARDINI (PD), Paola BOLDRINI (PD), Maria Chiara CARROZZA (PD) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, in considerazione della quantità di ulteriori richieste informative avanzate dai compo-

nenti della Commissione nella seduta odierna, ringrazia gli intervenuti per il contributo apportato, e, dopo aver chiesto la disponibilità del Generale Tomao, rinvia il seguito dell'audizione ad altra data.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
AVVERTENZA	3

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3^a e 4^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del generale di corpo d'armata Paolo Serra, <i>Senior Advisor</i> del Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell'ONU e Capo della missione ONU di supporto in Libia (UNSMIL) per le questioni di sicurezza connesse al dialogo politico libico	4
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	5
--	---

SEDE REFERENTE:

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3724 Quaranta e C. 3732 Toninelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
---	---

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco, C. 1696 Tartaglione e 1669 Carrescia (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge 1669 Carrescia</i>)	7
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	23
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
Sui lavori della Commissione	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	47
5-08372 Galgano: Prospettive produttive dello stabilimento Nestlè di San Sisto	47
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	50
5-08373 Capelli: Iniziative a favore della centrale elettrica di Ottana	48
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	52
5-08374 Crippa: Raddoppio della piattaforma petrolifera VEGA nel canale di Sicilia	48
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	54
5-08375 Benamati: Diffusione della tecnologia del teleriscaldamento	49
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	55
5-08376 Allasia: Benefici spettanti alle piccole gestioni elettriche	49
5-08377 Polidori: Prospettive produttive del gruppo Italcementi	49
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-07761 Gnechchi: Attivazione dei fondi di solidarietà bilaterali ed erogazione da parte di tali fondi degli assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore dei lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento nei successivi cinque anni	57
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	59
5-07959 Ciprini: Iniziative in materia di politiche attive e servizi pubblici per il lavoro ..	58
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. Testo unificato C. 2656 Iori e abbinata (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	63
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere della relatrice)</i>	66
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti. (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	68
Assistenza disabili gravi. S. 2232, approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	70
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	73

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

Audizione del segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Marcello Mochi Onori, del direttore della Conferenza Stato-Regioni, Antonio Naddeo, e del direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Paolo Pietrangelo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Audizione del Consigliere di Stato del Cantone Ticino, Norman Gobbi, sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	75
Sull'ordine dei lavori	75
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016 (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	75
ALLEGATO 1 (<i>Testo riformulato dal relatore e approvato dalla Commissione nella seduta del 13 aprile 2016</i>)	78
Audizione del direttore di Rai 1, Andrea Fabiano, e del direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai, Carlo Verdelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	76
Comunicazioni del presidente	76
ALLEGATO 2 (<i>Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione - n. 429/2092</i>)	88
AVVERTENZA	77
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
COMMISSIONE PLENARIA:	
Seguito dell'audizione del Prefetto di Napoli, Gerarda Pantalone (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	90
Comunicazione della Presidente	90
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Modifica nella composizione	91
Comunicazioni del Presidente	91
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.	
Audizione del Senior Military Advisor UNSMIL, generale C.A. Paolo Serra (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	92

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di un'indagine conoscitiva su verifica del numero e funzionamento degli attuali accordi di riammissione di migranti in essere con Paesi terzi e proposte di eventuali nuove intese bilaterali necessarie (<i>Deliberazione</i>)	93
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	94

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	96
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	96

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
Audizione del comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, Sergio Pascali, e del comandante del Noe di Potenza, Luigi Vaglio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	97

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	99
Audizione di Giovanni Intrevado (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	100

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	101
Seguito audizione dell'Ispettore generale della Sanità militare (IGESAN) del Ministero della difesa, Enrico Tomao (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	101

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0006380